


COMUNE DI IMPRUNETA
Città Metropolitana di Firenze



CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER
UN PERIODO DI ANNI CINQUE
(D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Il Responsabile Servizio
Ambiente e Patrimonio
P.E. Walter Mugnai

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta.

Indice

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE - SERVIZI AFFIDATI AL CONCESSIONARIO	PAG.	3
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO	PAG.	5
ART. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE E RAPPORTI FINANZIARI	PAG.	5
ART. 4 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	PAG.	8
ART. 5 – OBBLIGO DI DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO, OBBLIGO DI REPERIBILITÀ	PAG.	8
ART. 6 – OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO	PAG.	9
ART. 7 – REQUISITI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE	PAG.	10
ART. 8 – STANDARD E OBBLIGHI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI	PAG.	11
ART. 9 – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA	PAG.	14
ART.10 – GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI	PAG.	18
ART.11 – SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE	PAG.	20
ART.12 – ILLUMINAZIONE VOTIVA - GESTIONE E MANUTENZIONE	PAG.	24
ART.13 – ILLUMINAZIONE VOTIVA - DISCIPLINA DEL SERVIZIO	PAG.	26
ART.14 – ILLUMINAZIONE VOTIVA - PRESCRIZIONI TECNICHE	PAG.	28
ART.15 – RILEVAZIONE STATO DI CONSISTENZA E SOFTWARE DI GESTIONE	PAG.	29
ART.16 – ONERI PER UTENZE E FORNITURE	PAG.	30
ART.17 – CARTA DEI SERVIZI CIMITERIALI	PAG.	31
ART.18 – CONTROLLI	PAG.	34
ART.19 – APPLICAZIONE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	PAG.	35
ART.20 – ATTREZZI E MACCHINE	PAG.	36
ART.21 – PRESCRIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI DI LAVORO	PAG.	36
ART.22 – GARANZIA DEFINITIVA	PAG.	37
ART.23 – RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE E COSE	PAG.	37
ART.24 – INADEMPIENZE - PENALITÀ – ESECUZIONE D'UFFICIO	PAG.	38
ART.25 – SUBAPPALTO	PAG.	39
ART.26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	PAG.	39
ART.27 – RECESSO UNILATERALE	PAG.	41
ART.28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	PAG.	41
ART.29 – OBBLIGHI DIVERSI DEL CONCESSIONARIO	PAG.	41
ART.30 – VERBALE DI CONSEGNA	PAG.	42
ART.31 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	PAG.	42
ART.32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	PAG.	42
ART.33 – NORMA FINALE	PAG.	42

Allegati:

ALLEGATO – TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI
ALLEGATO – TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA
ALLEGATO – PLANIMETRIE
ALLEGATO – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ALLEGATO – INTERVENTI SU AREE E STRUTTURE

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE – SERVIZI AFFIDATI AL CONCESSIONARIO

Il presente Capitolato ha per oggetto **l'affidamento in concessione dei servizi cimiteriali comunali, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - Libro IV - Parte I e Parte II, ivi compreso il servizio di illuminazione votiva e l'esecuzione della manutenzione ordinaria, nonché le attività di custodia e sorveglianza dei cimiteri comunali, ai sensi del presente Capitolato.**

I servizi sono svolti nell'osservanza del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR 285/90 e del vigente Regolamento comunale che disciplina i servizi cimiteriali, nonché delle norme e disposizioni in materia di erogazione dei servizi pubblici, ambiente, sicurezza, igiene e sanità applicabili alle attività oggetto di concessione e di qualsiasi atto emanato dalle competenti Autorità.

Criteri ambientali minimi (CAM): per la parte del servizio relativa alle pulizie, dovranno essere utilizzati i prodotti conformi a quanto previsto dai medesimi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura dei prodotti per l'igiene (D.M. n. 51 del 29 gennaio 2021, G.U. n. 42 del 19/02/2021, come modificato dal D.M. 24 settembre 2021, G.U. n. 236 del 02/10/2021).

Per la parte del servizio relativa al taglio dell'erba, piantagioni, manutenzione aree verdi dei cimiteri si applicano i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico (D.M. n. 63 del 10 marzo 2020, G.U. n. 90 del 04/04/2020), consultabili all'indirizzo <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

Sono compresi nella concessione le attività riguardanti:

- 1) Le operazioni cimiteriali disciplinate dal DPR 285/90, compreso smaltimento rifiuti derivanti da tale attività, apertura/chiusura dei cimiteri, custodia e compilazione dei registri cimiteriali;
- 2) La pulizia e la manutenzione delle strutture, delle aree interne ed esterne e degli impianti, oltre alla verifica degli impianti e delle attrezzature;
- 3) La gestione e riscossione per il servizio di illuminazione votiva;
- 4) La rilevazione continua dello stato di consistenza dei cimiteri e gestione con apposito software;
- 5) Gli oneri per tutte le utenze, tasse, tariffe, tributi e forniture.

Le suddette attività comprendono l'esecuzione di quanto segue:

1. Apertura e chiusura giornaliera di tutti i cimiteri comunali;
2. Sorveglianza e custodia dei cimiteri con almeno un addetto per tutto l'orario di apertura;
3. Servizio di pronta reperibilità;
4. Pulizia e mantenimento;
5. Manutenzione delle aree a verde di pertinenza, interne o esterne ai cimiteri;
6. Manutenzione di tutte le aree e strutture, compresi vialetti, recinzioni, pozzetti, fognature, ecc...;
7. Manutenzione di tutti gli impianti, compresi oneri per verifiche periodiche ed intestazione delle relative utenze;
8. Gestione servizio illuminazione votiva;
9. Gestione dei locali adibiti a deposito transitorio di salme, resti mortali o ceneri;
10. Trasporto di resti mortali e ceneri, ove autorizzato;
11. Gestione dei servizi relativi ai funerali, ricezione salme, resti mortali e ceneri, tumulazioni, inumazioni ed operazioni connesse e conseguenti;
12. Dispersione ceneri nelle aree a ciò destinate;

13. Esumazioni ed estumulazioni ordinarie (in base a programma definito sulla base delle scadenze e/o necessità di sepolture) e straordinarie (richieste da privati o pubbliche autorità), compreso eventuale deposito in ossario o cinerario comune;
14. Tenuta ed aggiornamento dei registri cimiteriali e adempimenti amministrativi connessi;
15. Riscossione dei canoni e delle tariffe per i servizi cimiteriali erogati, nelle forme previste dal presente Capitolato;
16. Raccolta in forma differenziata dei rifiuti originati dalla gestione quotidiana del cimitero e conferimento nei contenitori forniti dal gestore del servizio di igiene urbana, secondo le disposizioni che saranno impartite;
17. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni, compresa compilazione e intestazione dei formulari e/o altri adempimenti di legge;
18. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, non conferibili nei contenitori forniti dal gestore;
19. Interventi in caso di rottura delle casse;
20. Verifica periodica stato delle lapidi;
21. Rilevazione continua dello stato di consistenza dei cimiteri da gestire con apposito software contenente archivio dei defunti e delle lampade votive, loro posizionamento e variazioni nel tempo, da aggiornarsi quotidianamente, compatibile con la dotazione informatica del Comune e utilizzabile e/o consultabile dagli Uffici comunali, in modo da poterlo utilizzare per l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni e delle sepolture.

Le attività indicate ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente articolo sono descritte dettagliatamente nei seguenti articoli e negli allegati che sono parte integrante del presente Capitolato.

I cimiteri comunali oggetto della concessione sono i seguenti:

- Impruneta;
- Tavarnuzze;
- Pozzolatico;
- Bagnolo;
- Le Rose;
- Quintole;
- S. Gersolè;
- Nizzano;
- Colleramole/San Cristofano;
- Colline.

Al fini della corretta gestione dei cimiteri, si rende noto che:

- presso il cimitero di Pozzolatico è presente una fornitura di energia elettrica non intestata al Comune, con relativo impianto che alimenta il settore privato del cimitero gestito dalla Parrocchia di Pozzolatico;
- presso alcuni cimiteri sono presenti cappelle e/o manufatti privati.

L'Amministrazione comunale mette a disposizione, ad uso del Concessionario, i locali di servizio ubicati all'interno del cimitero di Tavarnuzze per la custodia dei registri cimiteriali e attrezzature da ufficio, eventuale ricovero di attrezzature manuali e materiali di modesta entità.

Al fine del corretto passaggio delle consegne e delle informazioni fra l'Amministrazione comunale ed il Concessionario, nel primo trimestre della concessione il Comune fornirà il necessario supporto, congiuntamente al concessionario uscente, tenuto alla restituzione dei locali, degli strumenti e dei documenti inerenti il servizio.

ARTICOLO 2

DURATA DEL CONTRATTO

La concessione in oggetto avrà la durata di **anni 5 (cinque)** decorrenti dalla data di affidamento, prevista al 1° gennaio 2026.

Tutte le spese inerenti alla presente concessione e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché tutti i contributi, spese e quant'altro inerente o pertinente al contratto, le imposte e sovrimposte e le altre tasse relative, sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 178 c. 5 e 120 c. 11, qualora, per qualsiasi motivo, alla scadenza contrattuale la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva e la nuova ditta aggiudicataria non abbia assunto l'esercizio, o per qualsiasi altro motivo non prevedibile, la ditta uscente, se richiesto dall'Amministrazione, è tenuta a prestare il servizio fino all'insediamento della nuova ditta, alle stesse condizioni e patti del presente capitolato. Il concessionario non potrà pretendere alla cessazione alcun indennizzo per addizioni o miglioramenti sussistenti e non rimovibili, se ciò non sarà stato preventivamente concordato ed approvato dal Comune.

L'Amm.ne comunale, nell'attesa della stipula del contratto può, per ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D.Lgs. 36/2023, chiedere al concessionario l'esecuzione immediata delle prestazioni relativi ai servizi di cui al presente Capitolato, impegnandosi fin da subito ed in pendenza di stipula contrattuale a rispettare tutte le norme previste nel Capitolato.

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e non potrà essere sospeso o abbandonato.

ART. 3

VALORE DELLA CONCESSIONE E RAPPORTI FINANZIARI

Il valore complessivo stimato della concessione, calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice, è pari ad €. 500.000,00 oltre IVA nei termini di legge, per i cinque anni di durata della concessione;

Il valore annuo stimato della concessione è riportato all'interno del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) allegato tra la documentazione di gara. Lo stesso è calcolato mediante la somma dei proventi da illuminazione votiva, dei proventi da operazioni cimiteriali e dalla compensazione che sarà riconosciuta al concessionario.

Per il primo anno il P.E.F. prevede la stima del valore della concessione come segue:

a) Proventi illuminazione votiva	€. 39.000,00
b) Proventi operazioni cimiteriali	€. 23.000,00
c) Contributo pubblico a compensazione	€. 38.000,00

Gli importi relativi ai proventi da illuminazione votiva e da operazioni cimiteriali, indicati alle lettere a) e b), potranno modificarsi sia in aumento che in diminuzione per effetto delle nuove richieste o disdette di contratti di lampade votive in abbonamento e della variazione del numero e tipologia delle operazioni cimiteriali. Per tali variazioni il Concessionario non potrà avanzare pretese in merito, in quanto la controprestazione a suo favore è costituita dal corrispettivo derivante dalla applicazione delle tariffe approvate dall'Amministrazione comunale per le operazioni cimiteriali e per l'illuminazione votiva, oltre alla compensazione che il Comune potrà riconoscere per le attività di gestione e manutenzione, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato e nel Disciplinare di Gara.

Il prospetto economico prevede un saldo negativo presunto di €. 38.000 (primo anno), quindi la necessità di un contributo pubblico a compensazione (lettera c) da riconoscere al concessionario e commisurare a consuntivo rispetto alle effettive entrate ed uscite riscontrate annualmente, sulla base dei criteri e delle modalità previste.

Le spese per le attività di manutenzione, pulizia e custodia a carico del Concessionario che potrebbero risultare parzialmente non coperte dalle entrate derivanti dall'applicazione delle suddette tariffe comunali sono state stimate, a corpo, in complessivi €. 40.000,00 (Euro quarantamila/00) all'anno e pertanto tale importo verrà preso a riferimento per la determinazione del contributo pubblico annuo a compensazione.

L'importo effettivo della compensazione potrà essere calcolato annualmente in base alle entrate da illuminazione votiva ed alle offerte economiche del Concessionario; esso sarà costituito dalla differenza fra il prezzo netto a corpo offerto per le attività di manutenzione, pulizia e custodia e l'aggio offerto dal Concessionario a favore del Comune sui proventi da illuminazione votiva.

Le tariffe per operazioni cimiteriali saranno introitate dal Comune su conto corrente tecnico dedicato e successivamente versate al Concessionario con cadenza trimestrale.

Le tariffe per illuminazione votiva saranno introitate dal Comune su conto corrente tecnico dedicato e successivamente versate al Concessionario con cadenza trimestrale, con detrazione dell'aggio.

Al fine di ottenere i suddetti versamenti il concessionario dovrà presentare idonea rendicontazione trimestrale accedendo ai conti correnti tecnici dedicati alla riscossione delle tariffe per operazioni cimiteriali e tariffe per illuminazione votiva, per il quale il Comune permetterà l'accesso ai movimenti in sola visione.

Entro i successivi 30 giorni, previa emissione dei documenti fiscali occorrenti (separati per le due tipologie di tariffe) e fatte salve verifiche e/o richieste di chiarimenti, il Comune provvederà ai versamenti a favore del concessionario. La fattura relativa alle tariffe di illuminazione votiva dovrà riportare l'importo imponibile netto, decurtato dell'aggio offerto a favore del Comune.

Inoltre, ai fini della gestione IVA, il concessionario dovrà presentare al Servizio Finanziario del Comune, la rendicontazione mensile degli incassi derivanti da tariffe per illuminazione votiva, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con riferimento al mese precedente.

Restano a carico del Concessionario tutti gli adempimenti per la riscossione e l'implementazione del sistema "PagoPA", sia a livello di proprio sistema informatico gestionale che di rendicontazione e gestione degli avvisi "PagoPA". Sempre il concessionario dovrà emettere gli avvisi "PagoPA" distinguendo per causale ovvero per "tariffe OPERAZIONI CIMITERIALI" e "tariffe LAMPADE VOTIVE".

Nel caso di mancato introito delle tariffe il Concessionario potrà rivalersi esclusivamente sugli utenti che non provvedono al regolare pagamento; per qualsiasi inadempienza, non reperibilità dei familiari o altri imprevisti, non potrà rivalersi sull'Amm.ne comunale. Restano inoltre a suo carico tutte le spese per utenze, tasse, tariffe e/o tributi.

Il contributo pubblico a compensazione per le spese relative alle attività di manutenzione, pulizia e custodia, al netto del ribasso d'asta offerto dal concessionario, saranno liquidate alla fine di ogni annualità, su presentazione di regolare fattura.

Entro i successivi 30 giorni il Comune provvederà ad effettuare le opportune verifiche sull'andamento dei servizi ed inviare eventuali richieste di chiarimenti al Concessionario.

Entro ulteriori 30 giorni dal termine delle verifiche e/o della definizione della corrispondenza intercorsa, si provvederà al pagamento a favore del Concessionario; su ogni pagamento saranno applicate le ritenute a garanzia previste dalle norme vigenti e le spese di bonifico.

Nel caso che i proventi da illuminazione votiva si discostino in negativo di una percentuale superiore al 10% (dieci percento) rispetto all'importo annuale di €. 39.000,00 previsto alla lettera a), previa richiesta da parte del concessionario con allegati i giustificativi, l'Amministrazione comunale

corrisponderà la differenza dell'importo eccedente il suddetto limite, fatta salva l'applicazione dell'aggio a favore del Comune.

Qualora vengano richieste operazioni cimiteriali che in base alle normative vigenti risultino di competenza comunale e per le quali attualmente non sia stata prevista l'applicazione di una specifica tariffa, il Concessionario dovrà eseguirle gratuitamente. In ogni caso l'eventuale istituzione di nuove tariffe deve essere richiesta dal Concessionario ed accettata dall'Amm.ne comunale.

I nuovi contratti di lampade votive, in abbonamento ed occasionali che saranno stipulati nel corso della concessione, dovranno essere gestite ai patti e condizioni stabiliti dal vigente Regolamento comunale sui servizi cimiteriali e relative tariffe.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il costo complessivo della manodopera per il quinquennio di durata della concessione stimato dall'Amministrazione comunale è pari a €. 329.557,50 ed è stato calcolato prendendo a riferimento la Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la determinazione del costo del lavoro per i lavoratori delle Cooperative - Settore Socio-Sanitario, Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo (costo ottobre 2025), in relazione alle figure professionali ed al monte ore stimato.

Figura professionale	Livello contrattuale	Costo orario manodopera (€.)	Ore annuali stimate (n.)	Costo annuo manodopera (€.)	Costo quinquennale manodopera (€.)
Addetto operazioni cimiteriali	B1	21,36	900	19.224,00	96.120,00
Addetto informazioni, pulizia/custodia	B1	21,36	1300	27.768,00	138.840,00
Addetto impianti o escavatorista	C1	22,99	150	3.448,50	17.242,50
Addetto manutenzione strutture	B1	21,36	350	7.476,00	37.380,00
Addetto organizzazione e controllo	E1	27,52	150	4.128,00	20.640,00
Impiegato amministrativo	D2	25,78	150	3.867,00	19.335,00
Totale stimato del costo della manodopera (€.)				65.911,50	329.557,50

Trattandosi di manodopera da prestare in maniera discontinua presso il Comune di Impruneta e con figure professionali variabili a seconda delle effettive necessità (sepulture, manutenzione, ecc...), il numero di figure professionali di ogni tipologia indicata in tabella risulta inferiore all'unità. Si stima pertanto che le unità attribuibili ai servizi da espletare siano corrispondenti, complessivamente, a circa n. 2 unità di personale in servizio continuativo, suddiviso fra le varie tipologie previste.

Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n.36/2023 il Contratto Collettivo di riferimento, che dovrà essere applicato al personale è SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: Cooperative (Codice CNEL: T151). L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto sopra, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subaffidamento.

Trattandosi di un contratto da alta intensità di manodopera poiché l'importo della stessa è superiore al 50% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 al Codice, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di affidamento è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di riferimento.

ARTICOLO 4 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Dalla data di affidamento del servizio il Concessionario è responsabile del buon funzionamento delle varie attività secondo le disposizioni del presente Capitolato.

Gravano sul concessionario le responsabilità connesse alla gestione dei beni e delle attrezzature affidati ai sensi dell'art. 1 nonché alla gestione delle operazioni di Polizia Mortuaria.

Il Concessionario è tenuto a mantenere per tutta la durata dell'affidamento le garanzie finanziarie e assicurative previste agli articoli 22 e 23, tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e da danni causati a terzi. Inoltre terrà sollevata l'Amministrazione Comunale nonché il personale dipendente dell'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi oggetto della Concessione.

Il Concessionario accetta i beni e le attrezzature nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui deve svolgere i servizi.

ARTICOLO 5 OBBLIGO DI DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO, OBBLIGO DI REPERIBILITA'

Il Concessionario dovrà tenere un proprio dipendente sempre in servizio per un minimo di 5 ore, tutti i giorni dal lunedì al sabato inclusi; inoltre dovrà fornire pronta reperibilità tramite telefono e/o altri sistemi concordati fra le parti.

Il Concessionario dovrà indicare un orario in cui assicura, presso i cimiteri di Impruneta e Tavarnuzze, la presenza di personale per almeno 8 (otto) ore settimanali per ogni cimitero suddivise in almeno 2 (due) giorni non consecutivi, a disposizione dei cittadini, per informazioni e pratiche inerenti i servizi cimiteriali. Tale orario dovrà essere ricompreso nell'orario di apertura dei cimiteri

e reso noto alla popolazione tramite avviso in tutti i cimiteri, previo accordo con l'Amm.ne comunale.

A richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario dovrà presentarsi, senza speciale compenso, a tutti i controlli, incontri o rilevamenti che si rendessero necessari per definire condizioni e problematiche attinenti il servizio.

Dovrà comunque essere trasmessa, prima della stipula del contratto, l'elenco dei nominativi del personale reperibile, con indicazione dei numeri fissi, dei numeri mobili e dei fax, oltre agli indirizzi.

La reperibilità dovrà essere garantita tutti giorni, festività comprese, 24 ore su 24.

Il Concessionario dovrà garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali nei modi e tempi stabiliti nel Capitolato, mentre dovrà effettuare qualsiasi altro intervento richiesto dall'Amministrazione comunale entro il termine perentorio di **ore 24 (ventiquattro)** dalla comunicazione, anche verbale o telefonica; quando le condizioni lo rendono inderogabile e comunque quando richiesto espressamente dall'Amministrazione, il Concessionario deve garantire l'intervento immediato (Es.: emergenze per calamità naturali, nevicate, pericoli per la pubblica incolumità).

I nominativi e i numeri di reperibilità saranno consegnati agli Uffici comunali competenti in materia di operazioni e concessioni cimiteriali e di informazione al pubblico, oltre alle onoranze funebri in servizio nella zona. Tali informazioni dovranno essere contenute in apposito avviso da affiggere in tutti i cimiteri, unitamente agli orari di apertura e tutte le altre informazioni da rendere note alla popolazione.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve condurre l'esecuzione dei servizi con personale alle proprie dipendenze, fatto salvo quanto previsto all'art. 25 - "Subappalto", con la dotazione di materiali, mezzi e attrezzature occorrenti per lo svolgimento di tutte le attività richieste, applicando le tariffe stabilite con apposite deliberazioni della Giunta Comunale, relative ad operazioni di Polizia Mortuaria ed illuminazione votiva.

Le suddette tariffe saranno soggette a variazione biennale, a decorrere dall'anno 2028, in ragione del 75% dell'indice ISTAT, con riferimento ai valori rilevati al mese di settembre antecedente agli anni di riferimento.

Gli obblighi generali e quelli previsti dal presente Capitolato, nonché i livelli tariffari si intendono accettati dal Concessionario in base ai suoi calcoli effettuati al momento dell'offerta.

Il Concessionario deve farsi rappresentare da personale tecnico competente che avrà il compito di comunicare con l'Amministrazione Comunale e dovrà organizzare per conto della ditta stessa tutte le operazioni cimiteriali e di Polizia Mortuaria secondo la legislazione vigente e le disposizioni della competente Azienda Sanitaria.

Il Concessionario rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante e dichiara di conoscere esattamente i lavori ed i servizi da eseguire, oggetto della Concessione, l'importanza e la natura degli stessi, le condizioni della mano d'opera, nonché i prezzi correnti per materiali e per mano d'opera.

Il Concessionario, nell'eseguire i lavori ed i servizi in conformità al Capitolato dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal personale comunale, nella persona del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e/o del Direttore per l'esecuzione del contratto (DEC). In generale il Concessionario avrà facoltà di sviluppare le attività nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita del servizio e agli interessi dell'Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi, ove non specificata dettagliatamente nel Capitolato, così come qualsiasi iniziativa del Concessionario, dovrà essere concordate ed accettata dall'Amministrazione Comunale.

Gli ordini di servizio sono vincolanti: la loro esecuzione deve avvenire nei modi e nei tempi indicati sull'ordine, pena l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.

Sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della parte concedente, tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa, necessarie all'espletamento dei servizi che non siano espressamente dichiarate non comprese dal presente Capitolato.

Sono quindi comprese tutte le spese dirette, indirette e oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione dei macchinari e attrezzature necessarie a svolgere i servizi oggetto del contratto, per beni di consumo e durevoli, e quant'altro necessario per la regolare esecuzione del servizio;

Il Concessionario è obbligato a comunicare, prima dell'affidamento del servizio, il nominativo del referente tecnico ed i nominativi di tutti i lavoratori incaricati dell'espletamento materiale dello stesso e le eventuali successive variazioni, onde consentire in corso d'opera gli opportuni specifici accertamenti.

Il Concessionario è obbligato a comunicare, entro due mesi decorrenti dall'inizio del servizio, l'elenco definitivo dei mezzi e delle attrezzature utilizzate presso i cimiteri comunali, il quale dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di successive variazioni.

Il Concessionario è Responsabile del regolare svolgimento del servizio secondo le disposizioni di legge e del presente Capitolato. Il Concessionario dichiara senza riserve di tenere l'Amministrazione Comunale sollevata od indenne da ogni oltre diritto pretesa o molestia, presente e futura da parte di Enti e di Privati in dipendenza, sia diretta che indiretta, dello svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Grava sul Concessionario ogni responsabilità civile o penale derivante dalla gestione delle opere e delle aree, nonché quella afferente alla gestione del servizio considerato nel suo complesso.

Sono esclusi dalla concessione gli interventi di manutenzione su cappelle e/o manufatti privati ubicati nei cimiteri comunali, fermo restando l'obbligo del concessionario della sorveglianza e della tutela della sicurezza e della pubblica incolumità anche per cause derivanti da strutture private.

ARTICOLO 7

REQUISITI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

L'impresa dovrà disporre di personale necessario per l'ottimale e completa attuazione del servizio in rigorosa osservanza di quanto prescritto dal Capitolato.

Detto organico dovrà essere integrato dal personale necessario per garantire normale godimento delle ferie contrattualmente previsto, nonché sostituzioni per malattia, infortunio o altro.

In caso di malattia il Concessionario dovrà comunicare entro 24 ore all'Amministrazione comunale i nominativi dei sostituti.

Nell'accettare il presente Capitolato il Concessionario si impegna a richiamare, ed eventualmente a sostituire a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, i dipendenti che mantengono un comportamento scorretto o non confacente alle esigenze.

Il Concessionario deve, pertanto, fornire i nominativi del personale adibito ai servizi, distinto per tipologia di funzioni, comunicando tempestivamente eventuali variazioni.

A richiesta dell'Amministrazione e/o degli Uffici Competenti, deve sostituire il personale inidoneo o colpevole di non avere ottemperato ai doveri e servizi.

Il Concessionario mantiene la disciplina nel servizio e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai suoi agenti e dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni impartite dall'Ufficio Comunale

competente, nonché il comportamento rispettoso serio e decoroso, come si conviene alla natura e alle circostanze in cui si svolge il servizio.

Durante il servizio gli addetti dovranno indossare indumenti adeguati al luogo di lavoro (pantaloni lunghi, camicia e/o casacca) ed alle norme di sicurezza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2, commi 3 e 4 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Impruneta, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 21/08/2024, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati

al presente contratto, sono reperibili dal sito internet del Comune di Impruneta, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ARTICOLO 8

STANDARD E OBBLIGHI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI

Per il servizio di apertura e chiusura dei cimiteri, loro custodia e sorveglianza, il Concessionario è tenuto a garantire un servizio proporzionato alle dimensioni del cimitero, da coordinarsi anche con l'orario previsto per il ricevimento del pubblico.

L'orario di apertura è determinato dall'Amministrazione comunale ed attualmente è il seguente, in tutti i giorni feriali e festivi:

- orario estivo (1 aprile - 31 ottobre) - dalle ore 8,00 alle ore 18,30
- orario invernale (1 novembre - 31 marzo) - dalle ore 8,00 alle ore 17,30

L'Amministrazione Comunale potrà variare tale orario a proprio insindacabile giudizio senza che il Concessionario possa pretendere alcun compenso aggiuntivo.

L'effettuazione del servizio di custodia del cimitero consiste - normalmente - in operazioni di continua sorveglianza degli ingressi e in generale del Cimitero, secondo l'orario di apertura disposto dall'Amministrazione Comunale. Ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di chiusura degli ingressi agli orari stabiliti, il personale di custodia dovrà prestare la massima attenzione per verificare l'eventuale presenza di utenti.

Lo stesso personale di custodia, dovrà provvedere a effettuare sopralluoghi periodici presso i cimiteri tendenti a verificare lo stato di manutenzione e di decoro complessivo del cimitero.

Le operazioni di Polizia Mortuaria ed attività complementari, comprendono i seguenti servizi:

- a) inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione;
- b) trasporto resti mortali;
- c) dispersione ceneri nelle aree a ciò destinate;
- d) attività connesse, precedenti, concomitanti e susseguenti a quelle sopra descritte.

Tutti i servizi e le operazioni cimiteriali dovranno essere effettuati in conformità alle disposizioni contenute nel T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. del 27.07.1934 n. 1265, nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. del 10.09.1990 n. 285, nonché nel D.lgs. n. 81/2008, loro successive modifiche ed integrazioni, e comunque in conformità al Regolamento comunale che disciplina i servizi cimiteriali ed a tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le operazioni di Polizia Mortuaria sono definite “ordinarie” se eseguite all’interno del normale ciclo di rotazione, per le quali il Concessionario deve predisporre una turnazione preventiva al termine del periodo di inumazione o tumulazione, mentre si definiscono “straordinarie” se eseguite anticipatamente al di fuori della turnazione, a seguito di motivate esigenze dei familiari o su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ai fini dell’applicazione della rispettiva tariffa saranno considerate “ordinarie” ed inserite nella turnazione tutte le operazioni concordate con il Comune che permetteranno di ottenere il recesso anticipato del contratto per loculi, ossari o altri manufatti, in modo che i medesimi ritornino nella disponibilità del Comune.

Il Concessionario non potrà sospendere o ritardare le operazioni previste e programmate alla scadenza dei periodi di inumazione e tumulazione per cause di inadempienza degli utenti nel pagamento delle tariffe e/o non reperibilità dei familiari.

Tutte le prestazioni sono da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico essenziale”, vertente in materia di sanità ed igiene pubblica, e per nessuna ragione possono subire sospensioni o interruzioni.

Fermo restando gli orari stabiliti per l’apertura e chiusura dei cimiteri, tutte le operazioni cimiteriali ordinarie e straordinarie e le attività ad esse connesse si eseguono come appresso riportato:

- nei giorni feriali – da lunedì a sabato – sia la mattina che il pomeriggio;

Le inumazioni e le tumulazioni dovranno essere eseguite immediatamente nei seguenti casi:

- nei giorni feriali dal lunedì al sabato quando la salma giunge al cimitero almeno un’ora prima dell’orario di chiusura;

Qualora la salma o i resti mortali giungano al cimitero più tardi degli orari sopra stabiliti si dovrà provvedere ad eseguire il solo ricevimento degli stessi con deposito nell’apposito locale, secondo le istruzioni impartite dall’Ente Appaltante. La ditta dovrà inoltre garantire il servizio di ricevimento delle salme nei giorni festivi. In questi casi l’inumazione e/o la tumulazione dovrà avvenire il giorno feriale immediatamente successivo.

In situazioni particolari, quali la presenza di giorni festivi consecutivi in numero superiore a due ed in casi particolari supportati da motivata richiesta, la ditta deve garantire la esecuzione delle operazioni cimiteriali anche in giorno festivo attivandosi immediatamente dopo la comunicazione trasmessa, secondo le istruzioni impartite.

Il Concessionario, pertanto, deve essere dotato di una organizzazione tale che, con riferimento agli orari di lavoro, ai riposi ed ai turni di rotazione che essa è tenuta a prestare ai propri dipendenti, nonché in caso di malattia od altro impedimento di uno o più dipendenti, garantisca la presenza e disponibilità dei dipendenti necessari al regolare ed efficiente svolgimento dei servizi e l’assolvimento di tutti i compiti ad essa assegnati, in conformità a quanto prescritto dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti in materia.

Data la dislocazione diffusa dei cimiteri nell’ambito del territorio comunale, il personale della ditta dovrà essere facilmente rintracciabile mediante telefoni cellulari, posta elettronica e simili.

Il Concessionario deve garantire in ogni momento la presenza di almeno un addetto e fornire il numero telefonico di pronta reperibilità, sempre attivo.

Il Concessionario dovrà sempre garantire il ricevimento delle salme o dei resti mortali ed il loro trasporto fino al luogo di seppellimento o di deposito transitorio, previa verifica della documentazione necessaria per la sepoltura. Inoltre, prima dell’esecuzione dei servizi, dovrà aver cura di accertare la presenza di uno o più familiari interessati, con particolare riguardo alle operazioni di esumazione ed estumulazione, e di rispettare gli orari stabiliti o concordati.

Il Concessionario dovrà garantire l’esecuzione delle operazioni cimiteriali, con la seguente tempistica, salvo diversa indicazione degli interessati:

- quando la richiesta, anche solo verbale, avvenga entro le ore 10 (dieci) di giorni feriali (compreso il sabato) l’intervento dovrà essere effettuato nel pomeriggio dello stesso giorno;

- quando la richiesta, anche solo verbale, avvenga entro le ore 20 (venti) di giorni feriali (compreso il sabato) l'intervento dovrà essere effettuato nella mattina del giorno feriale successivo;
- quando la richiesta, anche solo verbale, avvenga entro le ore 14 (quattordici) di giorni festivi l'intervento dovrà essere effettuato nella mattina del giorno feriale successivo, salvo il caso in cui i giorni festivi consecutivi siano superiori a due.

Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio in condizioni di sicurezza, le attività di inumazione e tumulazione dovranno essere eseguite in modo tale da garantire rispettivamente il completamento degli scavi e l'apertura del loculo con almeno 30 (trenta) minuti di anticipo rispetto all'orario previsto per l'arrivo della salma.

Qualora, in casi particolari, l'Amministrazione comunale richiedesse l'effettuazione di esequie oltre l'orario stabilito per l'apertura o chiusura dei cimiteri, il servizio di seppellimento deve essere assicurato, senza che il Concessionario, per tale fatto, possa richiedere compensi aggiuntivi.

Considerate le modalità di svolgimento delle cerimonie funebri e dei trasporti delle salme, l'Amm.ne comunale non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi sull'arrivo delle salme o dei resti mortali presso i cimiteri.

Fanno parte dei servizi che il Concessionario deve garantire, senza ulteriore compenso rispetto alle tariffe previste con apposita deliberazione della Giunta Comunale, anche le seguenti operazioni, connesse con le attività di Polizia Mortuaria:

- Tenuta e aggiornamento dei registri cimiteriali, da eseguirsi contestualmente all'esecuzione delle operazioni cimiteriali o immediatamente dopo;
- Tenuta e aggiornamento di software gestionale, come indicato in specifico articolo del Capitolato;
- Operazioni necessarie per la raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni ed estumulazioni, eseguito a norma di legge, come indicato in successivi articoli del Capitolato;
- Gestione dei locali adibiti a deposito transitorio delle salme o resti mortali, compreso ricevimento custodia e pulizia;
- Interventi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi ed il mantenimento di idonee condizioni igienico sanitarie e di sicurezza in caso di rottura casse, sia relative a sepolture a terra che a loculi;
- Verifica periodica dello stato delle lapidi, da eseguirsi almeno con cadenza annuale;
- Presenza a sopralluoghi con personale della ASL, del Comune o altri soggetti pubblici.

E' consentita al Concessionario una propria offerta di servizi rivolti direttamente all'utenza. Tali servizi dovranno avere un carattere non vincolante o discriminante verso chi non intenda avvalersene e dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale previa richiesta del Concessionario, fermo restando il possesso da parte di quest'ultimo delle eventuali licenze, permessi o autorizzazioni previste dalla legge.

Per le attività che comprendono la riduzione a resti mortali o la cremazione dei defunti, la ditta dovrà tenere sempre a disposizione l'attrezzatura ed i materiali necessari (contenitori, sacchi e bare idonee allo scopo), da fornire su eventuale richiesta degli interessati.

Nel caso di mancata esecuzione o di esecuzione delle operazioni cimiteriali non in conformità al presente Capitolato, l'Amm.ne comunale procederà alla applicazione di una penale pari all'importo della corrispondente tariffa pagata dall'utente, ove prevista.

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e quanto previsto dal D.Lgs.

201/2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”; il concessionario è tenuto pertanto al loro rispetto ed a fornire ogni forma di collaborazione al Comune per garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti.

ARTICOLO 9

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA

A titolo esemplificativo e non completamente esaustivo, le operazioni di Polizia Mortuaria ordinarie sono quelle appresso riportate e comprendono sempre gli oneri per la gestione, il recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti:

a) Inumazione di salma comprendente i seguenti oneri:

- trasporto del feretro dal punto di sosta del cimitero al luogo di sepoltura;
- eliminazione della cassa metallica se contenente interamente il feretro in legno oppure apertura ed eliminazione del coperchio di zinco, ove presente, e realizzazione di tagli sulle parti metalliche di opportuna dimensione;
- scavo nell'ambito del cimitero della fossa, eseguita a mano o con mezzi meccanici, secondo i criteri e le dimensioni di cui al D.P.R. 285/90 evitando di interessare eventuali sepolture vicine;
- disposizione del feretro nella fossa;
- riempimento e costipazione della fossa senza l'ausilio di mezzi meccanici, previa eventuale miscelazione del terreno con prodotti idonei alla sua rigenerazione, forniti dal Comune;
- sistemazione dell'eventuale croce di legno o picchetto sopra la fossa;
- stenditura e sistemazione di ghiaietto intorno alla fossa;
- trasporto del terreno eccedente e deposito in luogo idoneo nell'ambito del cimitero;
- pulizia dell'area circostante l'intervento e di qualsiasi altra zona sporcata durante lo svolgimento del servizio;
- mantenimento nel tempo del livellamento omogeneo del terreno onde eliminare abbassamenti causati dall'assestamento, compresa sistemazione del ghiaietto;

b) Inumazione di salma, compresa precedente esumazione, comprendente oltre gli oneri descritti al precedente punto a) anche quelli appresso citati:

- rimozione pietra tombale;
- apertura della bara con diligente composizione dei resti mortali e collocamento degli stessi nell'ossario comune del cimitero o in cassetta ossario fornita dai familiari;
- raccolta dei rifiuti che hanno avuto contatto con la salma (resti di cassa, indumenti, ornamenti, resti metallici, ecc..) in appositi imballaggi a perdere muniti di idonea chiusura, compresa disinfezione e trasporto al luogo di deposito nei modi previsti dalla legge ed avendo cura di separare le frazioni metalliche da inviare a recupero;
- trasporto e conferimento delle frazioni metalliche ad impianto autorizzato nei modi previsti dalla legge;
- trasporto del materiale lapideo di risulta, reso anonimo e disintegrato, ad impianti autorizzati nei modi previsti dalla legge.

c) Esumazione di salma, esclusa successiva inumazione, comprendente i seguenti oneri:

- smontaggio della pietra tombale;
- scavo a mano o con mezzi meccanici fino al raggiungimento del feretro;
- apertura della bara con diligente composizione dei resti mortali e collocamento degli stessi nell'ossario comune del cimitero o in cassetta ossario fornita dai familiari;

- raccolta dei rifiuti che hanno avuto contatto con la salma (resti di cassa, indumenti, ornamenti, resti metallici, ecc..) in appositi imballaggi a perdere muniti di idonea chiusura, compresa disinfezione e trasporto al luogo di deposito nei modi previsti dalla legge ed avendo cura di separare le frazioni metalliche da inviare a recupero;
- trasporto e conferimento delle frazioni metalliche ad impianto autorizzato nei modi previsti dalla legge;
- trasporto del materiale lapideo di risulta, reso anonimo e disintegrato, ad impianti autorizzati nei modi previsti dalla legge;
- riempimento della fossa previa eventuale miscelazione del terreno con prodotti idonei alla sua rigenerazione, forniti dal Comune;
- pulizia dell'area circostante l'intervento e di qualsiasi altra zona sporcata durante lo svolgimento del servizio.

d) Esumazione di salma non completata a causa della mancata mineralizzazione della stessa, comprendente i seguenti oneri:

- smontaggio della pietra tombale;
- scavo a mano o con mezzi meccanici fino al raggiungimento del feretro;
- apertura/chiusura della bara con verifica dello stato di mineralizzazione della salma e cospargimento della stessa con prodotti testati a base enzimatica;
- riempimento della fossa previa eventuale miscelazione del terreno con prodotti idonei alla sua rigenerazione, forniti dal Comune;
- costipazione del terreno con risistemazione della pietra tombale.
- pulizia dell'area circostante l'intervento e di qualsiasi altra zona sporcata durante lo svolgimento del servizio.

e) Esumazione di salma non completata a causa della mancata mineralizzazione della stessa e destinata alla cremazione, comprendente i seguenti oneri:

- smontaggio della pietra tombale;
- scavo a mano o con mezzi meccanici fino al raggiungimento del feretro;
- apertura della bara con verifica dello stato di mineralizzazione della salma;
- contenimento della salma in sacchi idonei per la cremazione;
- traslazione della salma nella bara idonea per la cremazione e trasporto in cappella mortuaria (è esclusa la fornitura della cassa);
- raccolta dei rifiuti che hanno avuto contatto con la salma (resti di cassa, indumenti, ornamenti, resti metallici, ecc..) in appositi imballaggi a perdere muniti di idonea chiusura, compresa disinfezione e trasporto al luogo di deposito, nei modi previsti dalla legge ed avendo cura di separare le frazioni metalliche da inviare a recupero;
- trasporto e conferimento delle frazioni metalliche ad impianto autorizzato nei modi previsti dalla legge;
- trasporto del materiale lapideo di risulta, reso anonimo e disintegrato, ad impianti autorizzati nei modi previsti dalla legge;
- riempimento della fossa previa eventuale miscelazione del terreno con prodotti idonei alla sua rigenerazione, forniti dal Comune;
- pulizia dell'area circostante l'intervento e di qualsiasi altra zona sporcata durante lo svolgimento del servizio.

f) Tumulazione di salma in loculo, comprendente i seguenti oneri:

- trasporto del feretro dal punto di sosta del cimitero;
- apertura del loculo;
- immissione del feretro nel loculo con ausilio di idonea attrezzatura;

- chiusura del loculo come da disposizioni di legge vigente;
- stuccatura, sigillatura e intonacatura con malta di calce del tamponamento;
- pulizia dell'area circostante l'intervento e di qualsiasi altra zona sporcata durante lo svolgimento del servizio.

g) Estumulazione di salma da loculo, comprendente i seguenti oneri:

- rimozione della lapide e apertura del loculo;
- estumulazione del feretro;
- apertura della bara con diligente composizione dei resti mortali e collocamento degli stessi nell'ossario comune del cimitero o in cassetta ossario fornita dai familiari;
- raccolta dei rifiuti che hanno avuto contatto con la salma (resti di cassa, indumenti, ornamenti, resti metallici, ecc..) in appositi imballaggi a perdere muniti di idonea chiusura, compresa disinfezione e trasporto al luogo di deposito nei modi previsti dalla legge ed avendo cura di separare le frazioni metalliche da inviare a recupero;
- trasporto e conferimento delle frazioni metalliche ad impianto autorizzato nei modi previsti dalla legge;
- trasporto del materiale lapideo di risulta, reso anonimo e disintegrato, ad impianti autorizzati nei modi previsti dalla legge;
- pulizia dell'area circostante l'intervento e di qualsiasi altra zona sporcata durante lo svolgimento del servizio.

h) Estumulazione di salma da loculo, non completata a causa della mancata mineralizzazione della stessa, comprendente i seguenti oneri:

- rimozione della lapide e apertura del loculo;
- estumulazione del feretro;
- apertura della bara con verifica dello stato di mineralizzazione della salma ed eventuale cospargimento della stessa con prodotti testati a base enzimatica;
- immissione del feretro nel loculo con l'ausilio di idonea attrezzatura;
- chiusura del loculo come da disposizione di legge vigente;
- stuccatura, sigillatura e intonacatura con malta di calce del tamponamento;
- ricollocazione della lapide;
- pulizia dell'area circostante l'intervento e di qualsiasi altra zona sporcata durante lo svolgimento del servizio.

i) Estumulazione di salma da loculo, non completata a causa della mancata mineralizzazione della stessa e destinata alla cremazione, comprendente i seguenti oneri:

- rimozione della lapide e apertura del loculo;
- estumulazione del feretro;
- apertura della bara con verifica dello stato di mineralizzazione della salma;
- traslazione della salma nella bara idonea per la cremazione e trasporto in cappella mortuaria (è esclusa la fornitura della cassa);
- raccolta dei rifiuti che hanno avuto contatto con la salma (resti di cassa, indumenti, ornamenti, resti metallici, ecc..) in appositi imballaggi a perdere muniti di idonea chiusura, compresa disinfezione e trasporto al luogo di deposito, nei modi previsti dalla legge ed avendo cura di separare le frazioni metalliche da inviare a recupero;
- trasporto e conferimento delle frazioni metalliche ad impianto autorizzato nei modi previsti dalla legge;
- trasporto del materiale lapideo di risulta, reso anonimo e disintegrato, ad impianti autorizzati nei modi previsti dalla legge;

- pulizia dell'area circostante l'intervento e di qualsiasi altra zona sporcata durante lo svolgimento del servizio.

j) Estumulazione di salma da loculo, non completata a causa della mancata mineralizzazione della stessa e destinata alla inumazione, comprendente i seguenti oneri:

- rimozione della lapide e apertura del loculo;
- estumulazione del feretro;
- apertura della bara con verifica dello stato di mineralizzazione della salma;
- traslazione della salma nella bara idonea per l'inumazione (è esclusa la fornitura della cassa);
- scavo nell'ambito del cimitero della fossa, eseguita a mano o con mezzi meccanici, secondo i criteri e le dimensioni di cui al D.P.R. 285/90 evitando di interessare eventuali sepolture vicine;
- trasporto del feretro al luogo di sepoltura;
- disposizione del feretro nella fossa;
- riempimento e costipazione della fossa senza l'ausilio di mezzi meccanici, previa eventuale miscelazione del terreno con prodotti idonei alla sua rigenerazione, forniti dal Comune;
- sistemazione dell'eventuale croce di legno o picchetto sopra la fossa;
- stenditura e sistemazione di ghiaietto intorno alla fossa;
- trasporto del terreno eccedente e deposito in luogo idoneo nell'ambito del cimitero;
- raccolta dei rifiuti che hanno avuto contatto con la salma (resti di cassa, indumenti, ornamenti, resti metallici, ecc..) in appositi imballaggi a perdere muniti di idonea chiusura, compresa disinfezione e trasporto al luogo di deposito, nei modi previsti dalla legge ed avendo cura di separare le frazioni metalliche da inviare a recupero;
- trasporto e conferimento delle frazioni metalliche ad impianto autorizzato nei modi previsti dalla legge;
- trasporto del materiale lapideo di risulta, reso anonimo e disintegrato, ad impianti autorizzati nei modi previsti dalla legge;
- pulizia dell'area circostante l'intervento e di qualsiasi altra zona sporcata durante lo svolgimento del servizio di estumulazione/inumazione.

k) Tumulazione di resti mortali, in loculo o loculo ossario comprendente i seguenti oneri:

- eventuale apertura del loculo o loculo ossario, ubicato all'interno del cimitero interessato all'operazione, qualsiasi sia la sua dislocazione od altezza;
- deposito nello stesso della cassetta ossario o urna cineraria;
- tamponamento del loculo o loculo ossario con mattoni pieni;
- rifinitura ad intonaco del tamponamento;
- allontanamento di eventuali rifiuti risultanti dalle operazioni svolte e conferimento ad impianto autorizzato;
- pulizia dell'area circostante l'intervento e di qualsiasi altra zona sporcata durante lo svolgimento del servizio.

l) Estumulazione di resti mortali da loculo o loculo ossario comprendente i seguenti oneri:

- apertura del loculo o loculo ossario, ubicato all'interno del cimitero interessato all'operazione, qualsiasi sia la sua dislocazione od altezza;
- eventuale tamponamento del loculo o loculo ossario con mattoni pieni;
- rifinitura ad intonaco del tamponamento;
- allontanamento di eventuali rifiuti risultanti dalle operazioni svolte e conferimento ad impianto autorizzato;
- pulizia dell'area circostante l'intervento e di qualsiasi altra zona sporcata durante lo svolgimento del servizio.

m) Dispersione delle ceneri ai sensi della normativa vigente e disposizioni comunali:

- assistenza e controllo della dispersione delle ceneri il luogo aperto preventivamente autorizzato oppure nel cimitero comunale individuato dal Comune con apposito atto;
- installazione di targa nel cimitero individuato dal Comune (con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto), a memoria delle ceneri disperse nel territorio comunale o affidate a soggetti aventi titolo ed in conformità alle disposizioni comunali;
- raccolta e smaltimento dell'urna cineraria.

ARTICOLO 10 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Il Concessionario è responsabile della corretta gestione di tutti rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri e nelle zone limitrofe di sua competenza.

E' a completo carico del Concessionario la raccolta dei rifiuti prodotti nell'esecuzione delle operazioni cimiteriali, il tutto in conformità alle disposizioni vigenti in materia, favorendo la raccolta differenziata e conformandosi alle disposizioni, anche successive all'affidamento del servizio, di norme e regolamenti, del Piano di Ambito ATO Toscana Centro e relativo contratto di servizio con il gestore, in relazione alla obbligatorietà di avvalersi del gestore del servizio pubblico per tutti i rifiuti classificati "urbani" ed assimilati ai sensi di legge.

Nel caso di non esecuzione delle operazioni o di esecuzione non in conformità al presente Capitolato, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dalle vigenti normative in materia di rifiuti, si procederà alla applicazione di una penale per ogni singola inadempienza, con modalità ed importi indicati nell'art. 24.

I rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali si possono dividere nelle seguenti tipologie:

Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, costituiti normalmente da:

- residui legnosi del feretro;
- componenti, accessori ornamentali e mezzi di movimentazione della cassa (es.: maniglie);
- residui di indumenti appartenenti alla salma, imbottiture e frazioni tessili poste a corredo funebre;
- altri resti biodegradabili inseriti nel cofano;
- residui metallici delle casse (lamiera zincata e/o piombo) posti all'interno del feretro;
- altri componenti e accessori contenuti nelle casse;

Essi devono essere raccolti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti cimiteriali e conferiti al gestore del servizio presso il cimitero secondo le modalità previste dal Piano di Ambito e dal contratto stipulato fra ATO Toscana Centro ed il gestore stesso.

Tali rifiuti, nonché qualunque altro oggetto venuto a contatto con la salma, deve essere confezionato a norma di legge ed in base alle modalità impartite dal gestore del servizio pubblico. Il deposito temporaneo dei suddetti rifiuti può avvenire nei limiti stabiliti dalla normative vigente (D. Lgs. 152/2006) ed essere effettuato in zone di pertinenza cimiteriale delimitate, segnalate e protette, preventivamente individuate dal Concessionario in fase di offerta ed accettate dall'Amministrazione Comunale. La frequenza di raccolta sarà effettuata con riferimento alla quantità di rifiuti prodotti; comunque fra una raccolta e la successiva non dovranno trascorrere oltre 3 (tre) mesi. Nella gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve essere favorito il recupero delle frazioni metalliche, da avviare al recupero previa accurata disinfezione e imballaggio, in conformità alla normativa vigente in materia.

Rifiuti inerti, provenienti dalla demolizione delle tombe e dalle attività di manutenzione (materiali lapidei, laterizi, ghiaia, sassi, ecc..) nonché la terra di scavo eventualmente in eccedenza.

Devono essere rimossi al termine di ogni singola operazione. Possono essere riutilizzati all'interno della struttura ove sono stati prodotti o trasportati ad impianto autorizzato in conformità alle norme vigenti in materia di rifiuti e di gestione delle terre e rocce da scavo, previo eventuale deposito temporaneo con le stesse modalità e caratteristiche previste per i rifiuti da esumazione ed estumulazione.

In particolare, per quanto riguarda i copri tomba e le lapidi, prima del trasporto, essi devono essere resi anonimi, con asporto delle scritte, e demoliti in modo che non possano essere riutilizzati per lo stesso scopo.

Rifiuti vegetali, provenienti dalla manutenzione delle aree a verde, giardini e simili, a corredo delle strutture cimiteriali e relative pertinenze.

Devono essere rimossi al termine delle singole attività e conferiti ad impianti che effettuano attività di recupero e/o compostaggio, in conformità alle normative vigenti.

Altri rifiuti, provenienti dalla gestione del cimitero, costituiti da:

- rifiuti da offerte votive, quali resti di fiori e piante, corone, cuscini, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente alla memoria dei defunti;
- rifiuti non pericolosi provenienti dalla gestione e pulizia dei locali del cimitero e loro pertinenze, spazzamento dei marciapiedi, percorsi e vialetti.

Tali rifiuti, purché sia verificata la loro assimilazione ai rifiuti "urbani", devono essere conferiti nei contenitori messi a disposizione dal servizio pubblico di igiene urbana per il normale smaltimento, avendo cura di effettuare la raccolta differenziata per tutte le tipologie per le quali è stato attivato il servizio di raccolta. Analogamente il Concessionario, seguendo le disposizioni del gestore del servizio di igiene urbana, dovrà attivare, all'interno dei cimiteri, la raccolta differenziata delle frazioni riciclabili, organizzando sistemi di raccolta delle stesse tipologie e flussi di rifiuti. Inizialmente dovrà essere prevista la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi: carta e cartone - scarti vegetali – vetro – contenitori e imballaggi in plastica e frazioni metalliche.

Eventuali altre tipologie di rifiuti prodotti nell'espletamento dei servizi e non conferibili al servizio pubblico di igiene urbana dovranno essere gestiti ed inviati a recupero o smaltimento in conformità alla normativa vigente.

Per ogni conferimento di rifiuti, non destinato al servizio pubblico di igiene urbana, il Concessionario deve trasmettere al Comune la copia della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento del rifiuto (formulari).

Sono inoltre a carico del concessionario le spese per il trasporto, smaltimento e/o avvio al recupero dei rifiuti inerti, provenienti dalla demolizione delle tombe e dalle attività di manutenzione (materiali lapidei, laterizi, ghiaia, sassi, ecc..), dei rifiuti vegetali, provenienti dalla manutenzione delle aree a verde, giardini e simili, nonché per la terra di scavo eventualmente in eccedenza.

Ai fini della determinazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti urbani si precisa che il trasporto, smaltimento e/o avvio al recupero dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni il concessionario dovrà pagare al gestore del servizio la Tassa/Tariffa determinata in base alla Categoria di appartenenza ed alla superficie tassabile, fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità di Ambito ATO Toscana Centro e del gestore del servizio che definiscano altre modalità di pagamento.

Sono inoltre a carico del concessionario le spese per il trasporto, smaltimento e/o avvio al recupero dei rifiuti inerti, provenienti dalla demolizione delle tombe e dalle attività di manutenzione (materiali lapidei, laterizi, ghiaia, sassi, ecc.), dei rifiuti vegetali, provenienti dalla manutenzione delle aree a verde, giardini e simili, nonché per la terra di scavo eventualmente in eccedenza.

ARTICOLO 11

SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE

Il servizio di pulizia e manutenzione consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture occorrenti per garantire le condizioni ottimali di decoro nei cimiteri comunali e relative aree di pertinenza. Le operazioni dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni riportate nel presente Capitolato.

All'atto dell'affidamento del servizio il Concessionario dovrà essere in grado di adempiere a tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato. In particolare le maestranze dovranno dimostrare buona conoscenza delle aree oggetto della manutenzione e provata esperienza e capacità nell'esecuzione delle operazioni richieste.

Il Concessionario dovrà garantire l'espletamento delle seguenti attività:

1) Mantenimento dei luoghi in stato di appropriato decoro, mediante pulizia di tutti i luoghi oggetto della Concessione, frequentati o visibili dal pubblico (viali, vialetti, marciapiedi, scale, cappelle, porticati, volte, vetrate, soffitti, coperture, zanelle, aree verdi, aree di inumazione, ecc.), compresa eliminazione dell'erba e/o vegetazione infestante e sanificazione e/o trattamento di superfici orizzontali o verticali ogni volta risulti necessario per garantire l'igiene e la sicurezza; la pulizia dovrà essere effettuata almeno una volta a settimana e comunque ogni volta che risulti necessaria per effetto di eventi atmosferici (Es.: presenza di fogliame a terra), esecuzione di operazioni cimiteriali, presenza di escrementi di animali o specifiche richieste del Comune.

2) Raccolta dei rifiuti urbani all'interno dei cimiteri, con frequenza di almeno una volta a settimana per ogni tipologia di raccolta differenziata (organico, carta, plastica, vetro, ecc.) e per i rifiuti indifferenziati, predisponendo contenitori in numero sufficiente da pulire con la stessa frequenza ed attuando tutte le disposizioni impartite dal gestore del servizio di igiene urbana per il conferimento dei medesimi al servizio pubblico.

3) Pulizia e sanificazione dei luoghi oggetto di culto o deposito transitorio delle salme, da eseguirsi dopo ogni evento o deposito;

4) Pulizia e sanificazione dei servizi igienici, da eseguirsi almeno due volte a settimana, compreso periodica manutenzione e pulizia degli scarichi e degli impianti di trattamento delle acque reflue; sono inoltre compresi servizi di disinfestazione e/o derattizzazione delle aree cimiteriali, da eseguirsi in caso di necessità;

5) Pulizia e sanificazione dei locali di servizio a disposizione del Concessionario per deposito attrezzature, archivio, e quant'altro in uso, da eseguirsi almeno una volta al mese;

6) Pulizia e manutenzione delle tombe presenti in evidente stato di abbandono, di cui sia provata l'assenza di eredi che possano provvedere al decoro; per sepolture di cui non si hanno notizie negli appositi Uffici Comunali, dovranno essere esposti cartelli informativi per il periodo di tempo sufficiente, in cui si richiede ai parenti di intervenire sulle tombe in evidente stato di degrado. Scaduto il termine concordato con il competente Ufficio Comunale, le operazioni dovranno essere eseguite dal Concessionario.

7) Rimozione del ghiaccio e della neve in caso di necessità, avendo cura di privilegiare gli accessi, le scale ed i percorsi principali e predisponendo idonea segnaletica di avviso per gli utenti nel caso di copiose nevicate che non consentano l'utilizzo del cimitero;

8) Controllo, pulizia e manutenzione del sistema di scarico delle acque meteoriche (gronde, pluviali, condutture, griglie, pozzetti, scarichi, ecc...), da eseguirsi normalmente una volta al mese e comunque ogni volta dopo eventi atmosferici in grado di trasportare materiali solidi (Es.: pioggia, vento);

9) Controllo e manutenzione della rete idrica interna, dal punto di consegna e/o misuratore fino ai punti di utilizzo dell'acqua, compreso pozzetti e sistemi di manovra, sanitari, rubinetterie, sciacquoni, accessori e materiali di consumo dei servizi igienici, fontanelli a disposizione del pubblico e qualsiasi altro punto di utilizzo collegato con la suddetta rete idrica;

10) Taglio dell'erba e di tutta la vegetazione infestante nelle aree a verde, aiuole ed in tutte le aree per inumazione, con frequenze tali da garantire che l'erba o altra vegetazione infestante non superi cm. 10 (dieci) di altezza in ogni periodo dell'anno e comunque in modo tale da mantenere una situazione di decoro, igiene e fruibilità in qualsiasi area dei cimiteri; è inoltre compresa la rifilatura dei cigli, delle attrezzature e dei manufatti interni e tangenti alle zone verdi, la raccolta dell'erba e la pulizia delle aree. Ogni intervento di sfalcio dovrà essere sempre integrato con la pulizia generale dell'area. Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni alle sepolture, opere, persone, mezzi e piante, adottando particolare cautela nell'uso delle attrezzature di lavoro;

11) Taglio dell'erba e di tutta la vegetazione infestante nelle aree a verde di pertinenza dei cimiteri, da eseguirsi, all'esterno del perimetro per una fascia di almeno m. 2 (due), comprese le essenze che fanno ricadere le loro ramificazioni entro tale fascia, e con frequenza di almeno 3 (tre) volte all'anno, di cui 2 (due) nel periodo primaverile, con un primo intervento entro il 30 aprile.

12) Potatura di alberi e arbusti, all'interno dei cimiteri e nelle aree di pertinenza esterna individuate nelle planimetrie allegate al presente Capitolato, previa valutazione annuale dello stato della chioma e del fusto, anche al fine di valutare le condizioni di stabilità delle piante e fornire conseguente informazione al Comune nel caso si ritengano necessari abbattimenti a tutela della pubblica incolumità. Ove l'area di pertinenza esterna non risulti indicata o definita, si deve intendere una fascia m. 2 (due) esterna al perimetro. Sono comprese:

- la spollonatura al colletto e fino all'apertura delle branche primarie con taglio netto dei polloni e ricacci;

- la potatura di rimonda di tutte le alberature intendendosi con tale definizione gli interventi eseguiti per l'asportazione totale delle alberature o dei rami morti e irrimediabilmente ammalati;

- la potatura di riduzione, ove necessario (finalizzata ad abbassare l'altezza della pianta e il suo baricentro) e di riforma (finalizzata al ripristino della simmetria e dell'equilibrio della pianta);

Le potature potranno essere effettuate sia con strumenti manuali che meccanici. I tagli devono comportare l'asportazione completa del ramo, ad esempio per eliminazione di branche a rischio, o il suo accorciamento a seconda del tipo di ramo e della necessità di riduzione locale della chioma, ad esempio per riduzione o riforma. Nel caso di asportazione completa del ramo si opererà evitando i tagli rasi e la formazione di monconi. I tagli dovranno avvenire, per rami verdi, su parti di diametro inferiore o uguale a 10 cm, tagli su sezioni con diametro superiore dovranno essere espressamente autorizzati dal competente Ufficio comunale. Tale vincolo non è da considerarsi valido nel caso di eliminazione di parti morte o lesionate (branche a rischio) che dovranno essere asportate integralmente. Tutte le volte che si riscontrasse presenza di branche con corteccia inclusa,

fessurazioni o altre lesioni pregiudizievoli della stabilità della pianta tale fatto dovrà essere segnalato all'Ufficio comunale competente.

Dovrà essere prevista la disinfestazione degli strumenti da taglio impiegati per potature o abbattimenti su alberi affetti da patologie trasmissibili da ferita.

Per l'esecuzione di abbattimenti o potature su piante malate o infette, così come per l'allontanamento e smaltimento dei residui, dovrà essere garantito il rispetto delle procedure previste dalle normative vigenti, in funzione del tipo di infestante e della tipologia di pianta.

13) Potatura di siepi e cespugli, da eseguirsi periodicamente in relazione allo sviluppo della vegetazione ed al fine di mantenere condizioni di decoro; entro il 30 aprile di ogni anno si dovrà provvedere alla potatura delle siepi formali e dei cespugli, compresa la concimazione minerale e l'asportazione delle specie infestanti. E' assolutamente vietato l'uso di macchine che possano causare danni alle piante. Il taglio va effettuato comunque in modo tale che al termine delle operazioni le siepi già adulte abbiano assunto nuovamente forma e volume originario, mentre per quelle in fase di accrescimento si abbia un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta, e il massimo vigore, nel più breve tempo possibile. E' compreso il rinnovamento di siepi annose, degradate, defogliate, ecc. Durante le operazioni di potatura si dovrà provvedere all'asportazione totale di quei rami morti o irrimediabilmente ammalati.

14) Irrigazione, anche mediante autobotte, e concimazione della vegetazione presente (piante, siepi, fiori, ecc..) secondo necessità, fatti salvi specifici divieti di utilizzo dell'acqua per irrigazione in caso di siccità.

15) Trattamenti fitosanitari e di diserbo, concordati preventivamente con l'Amministrazione comunale ed autorizzati dalla competente Azienda Sanitaria. Il diserbo potrà riguardare viali, piazzali, superfici pavimentate e inerti mediante intervento chimico, termico o meccanico una volta all'anno (tra marzo e aprile) e consistente nella asportazione delle infestanti tramite eradicazione meccanica e successivo trattamento con idoneo erbicida registrato ed autorizzato dal Ministero della Sanità.

16) Fornitura e piantumazione di piante floreali stagionali in particolari periodi dell'anno indicati dall'Amministrazione comunale ed in limitate zone dei cimiteri o manufatti esistenti.

17) Reimpianto di siepi e fiori secchi, da eseguirsi nei periodi dell'anno idonei per tali interventi ed in accordo con l'Amministrazione comunale.

18) Mantenimento di aree e vialetti con strato superficiale in ghiaia o ghiaietto, da eseguirsi con regolarità durante tutto il corso dell'anno.

19) Gestione, manutenzione e verifica periodica ai sensi di legge di un montascale e di un ascensore, ubicati rispettivamente nei cimiteri di PozzolatICO e TAVARNUZZE, compreso qualsiasi onere derivante da obblighi di legge.

Inoltre, per il montascale dovrà essere fornito, su richiesta, il necessario supporto per il suo utilizzo, con presenza di personale. Per l'ascensore dovrà essere prevista, salvo diversa indicazione del Comune, la sua attivazione e disattivazione in concomitanza con gli orari di apertura e chiusura del cimitero.

20) Manutenzione e verifica periodica dei cancelli manuali e/automatici di ingresso ai cimiteri, in conformità alle disposizioni vigenti e con particolare riguardo ai loro sistemi di automazione,

garantendo il loro regolare funzionamento ed il mantenimento delle loro certificazioni, oltre al servizio di apertura/chiusura manuale in caso di guasto o non funzionamento dei sistemi automatici.

21) Manutenzione e verifica periodica ai sensi di legge degli impianti elettrici, compresi impianti di messa a terra, attualmente esistenti nei cimiteri di Impruneta, Tavarnuzze, Pozzolatico, Bagnolo e San Gersolè, di seguito descritti:

A) CIMITERO IMPRUNETA

L'energia elettrica per l'alimentazione dell'impianto ha le seguenti caratteristiche:

- Tensione	400/230V
- Sistema	Trifase 3F+N
- Potenza massima impegnata	15 KW

B) CIMITERO TAVARNUZZE

L'energia elettrica per l'alimentazione dell'impianto ha le seguenti caratteristiche:

- Tensione	400/230V
- Sistema	Trifase 3F+N
- Potenza massima impegnata	15 KW

C) CIMITERO POZZOLATICO

L'energia elettrica per l'alimentazione dell'impianto ha le seguenti caratteristiche:

- Tensione	230V
- Sistema	Monofase
- Potenza massima impegnata	1,5 KW

C) CIMITERO BAGNOLO

L'energia elettrica per l'alimentazione dell'impianto ha le seguenti caratteristiche:

- Tensione	230V
- Sistema	Monofase
- Potenza massima impegnata	1,5 KW

21 bis) Manutenzione e verifica periodica ai sensi di legge di tutti i componenti degli impianti elettrici alimentati da sistemi fotovoltaici installati negli altri cimiteri.

22) Manutenzione delle opere murarie e strutture in genere, limitatamente ai ripristini derivanti dalle attività del Concessionario ed alla riparazione di porzioni di intonaci, pavimentazioni, cimase, marmi, ecc., che dovessero deteriorarsi nel periodo della Concessione.

Si specifica che l'Amm.ne comunale si riserva di eseguire interventi di ampliamento e/o manutenzione straordinaria a proprio carico nel corso della concessione, previo espletamento degli adempimenti necessari per il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e per il coordinamento con le attività di competenza del concessionario.

23) Verifica periodica e manutenzione di strutture metalliche, recinzioni e cancelli, di infissi e serrature, assicurando le riparazioni occorrenti ed il mantenimento di condizioni di sicurezza e il loro regolare funzionamento. Almeno per una volta durante il periodo della Concessione, dovrà essere eseguita, ove possibile per la tipologia dei materiali, la verniciatura di strutture metalliche, recinzioni, cancelli e infissi, in periodo da concordare con l'Amministrazione comunale;

24) Spostamento o sostituzione di accessori presenti nei cimiteri, quali porta scope, bacheche, panchine, cestini, ecc..., che dovessero risultare deteriorati o manomessi, oltre alla fornitura di materiali di consumo per gli utenti, quali scope, cassette, rastrelli e altri di uso comune;

25) Verifica periodica e manutenzione delle scale metalliche mobili di proprietà dell'Amministrazione comunale per l'accesso delle persone a loculi ed ossari;

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi servizio riferito, si intendono comprensive del conferimento dei materiali di risulta a punti di raccolta previsti e/o autorizzati.

Tutte le attività sopra elencate dovranno essere eseguite con maggiore frequenza e la massima accuratezza in tutti i casi richiesti dall'Amministrazione comunale e sempre durante il periodo della commemorazione dei defunti ed in quello immediatamente antecedente.

Il Concessionario è tenuto a segnalare al Comune eventuali infrazioni o negligenze dei titolari di sepolture, atti vandalici, abusi ed inosservanze accadute nei cimiteri, oltre ad informarlo puntualmente e tempestivamente di qualunque fatto che renda opportuno o necessario il suo intervento. Inoltre dovrà sottoporsi al controllo dei suoi organi e funzionari per la verifica dell'osservanza delle condizioni e dei patti contrattuali.

Nel caso di non esecuzione delle operazioni o di esecuzione non in conformità al presente Capitolato, anche in seguito a ordine di servizio, si procederà alla applicazione di una penale per ogni singola inadempienza, con modalità ed importi indicati nell'art. 24.

ARTICOLO 12

ILLUMINAZIONE VOTIVA – GESTIONE E MANUTENZIONE

Il servizio ha per oggetto la gestione dell'illuminazione elettrica votiva dei cimiteri comunali, ove attivato. I cimiteri dotati totalmente o in parte di illuminazione votiva sono quelli di: Impruneta, Tavarnuzze, Pozzolatico e San Gersolè.

Il Concessionario assume l'obbligo di uniformarsi a tutte le condizioni e pattuizioni contenute nel presente Capitolato e nel vigente Regolamento comunale in materia di servizi cimiteriali.

Gli impianti verranno consegnati nelle condizioni in cui essi si trovano. I lavori di manutenzione ordinaria, così come la rimessa in pristino a causa di danni causati durante l'esecuzione di operazioni di Polizia Mortuaria sono completamente a carico del Concessionario, mentre la manutenzione straordinaria e/o l'adeguamento degli impianti saranno effettuati dal Concessionario in base a quanto dichiarato in sede di offerta.

Il Concessionario assume l'obbligo di mantenere a propria cura e spese, in buono stato di servizio, tutti i materiali e le apparecchiature destinate all'illuminazione votiva.

Nella gestione e manutenzione, è compresa:

- 1) l'accensione ininterrotta delle lampade votive e la sostituzione (entro le 96 ore successive) delle lampade che dovessero andare fuori servizio, ivi compresa la fornitura delle lampade all'uopo occorrenti;
- 2) la sostituzione o il ripristino delle parti componenti gli impianti che dovessero rendersi inefficienti nel corso della gestione;
- 3) il costante controllo, la sorveglianza e revisione periodica di tutte le componenti degli impianti comprese le apparecchiature per la protezione, accensione dei vari circuiti, in modo da assicurare che l'impianto sia sempre efficiente;
- 4) gli interventi per la eliminazione rapida dei guasti di qualunque genere e natura comunque originati, ad eccezione di quelli dovuti a gravi calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.);

- 5) la verifica annuale dei valori di resistenza di terra per le parti di circuito con tensione di alimentazione pari a 220 V., ai sensi della normativa vigente, unitamente al controllo delle componenti dell'impianto di terra provvedendo alla sostituzione e al ripristino di tutte le parti che non garantissero la continuità dei collegamenti;
- 6) la sorveglianza degli impianti al fine di prevenire danni ed infortuni di qualsiasi genere.

La gestione inoltre comporterà per il Concessionario i seguenti oneri:

- a) l'illuminazione gratuita con lampade idonee della eventuale camera mortuaria, delle cappelle dei cimiteri, degli uffici dei custodi e delle stanze del personale di servizio, oltre alla illuminazione gratuita delle tombe dei caduti in guerra e dei personaggi illustri o benemeriti individuati dal Comune;
- b) il servizio di esazione annuale dei canoni e, nei cimiteri ed orari previsti, la presenza di personale idoneo per le pratiche amministrative;
- c) il pagamento delle imposte di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo, comprese le spese di spedizione di avvisi agli utenti e per corrispondenza di ogni genere;
- d) il pagamento dell'energia fornita, compresa quella utilizzata per tutti gli impianti elettrici dei cimiteri (prese, illuminazione locali, illuminazione esterna, ecc...). Il gestore deve provvedere a propria cura e spese a stipulare direttamente con l'Ente erogatore regolare contratto di utenza rimanendo a proprio carico tutte le spese inerenti;
- e) la stipula dei contratti con gli utenti;
- f) lo sgombero, a propria cura e spese, dei materiali e macerie di risulta conseguenti a lavori di riparazione o allacciamenti, ed al ripristino manufatti o strutture oggetto d'intervento. Per tutti i lavori che il Concessionario andrà ad eseguire è tenuto al ripristino delle cose che venissero danneggiate dai propri incaricati;
- g) la fornitura di energia elettrica a tutti quelli che ne faranno richiesta nel rispetto del Regolamento comunale per il servizio di illuminazione votiva;
- h) il mantenimento, per ogni cimitero, di una pianta aggiornata delle reti di distribuzione che dovrà essere consegnata al Comune al termine del primo anno di gestione;
- i) il rifacimento della rete di distribuzione in occasione di ristrutturazioni dei cimiteri esistenti, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione comunale;
- k) la pitturazione di tutte le parti metalliche dei componenti degli impianti (cabine, colonnine di derivazione, sportelli, quadri elettrici, ecc...) con una mano di vernice antiruggine di color grigio e una mano di vernice sintetica di colore a scelta del competente Ufficio del Comune;
- l) lo spostamento, temporaneo o definitivo, degli impianti in dipendenza di eventuali lavori di sistemazione da eseguire all'interno dei cimiteri;
- m) la manutenzione della rete elettrica e dell'illuminazione generale all'interno e nelle immediate vicinanze degli immobili cimiteriali, afferente agli impianti dei cimiteri stessi.

Il Concessionario dovrà tenere indenne il Comune da qualsiasi azione che, in dipendenza dell'affidamento, venisse promossa da terzi. L'Amministrazione eserciterà nel modo che riterrà più opportuno la vigilanza sull'andamento del servizio e sul personale che vi è impiegato e potrà disporre che venga sostituito quel personale che ad insindacabile giudizio non terrà un comportamento adeguato al rispetto dei luoghi o arrechi danni o molestia.

L'utente al momento della domanda deve corrispondere, oltre al canone annuo di utenza anche un **contributo di allacciamento**, una tantum a fondo perduto, per l'importo indicato nelle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

Il canone di utenza annuo per ogni lampada ad accensione continua (24 ore giornaliere per tutti i giorni dell'anno) è fissato nella tariffa deliberata dalla Giunta Comunale.

L'importo del canone sarà pagato dagli utenti in unica rata annuale anticipata intendendosi compresi nel prezzo stesso la spesa per l'energia elettrica, la fornitura e il ricambio di lampada, la manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo, la sorveglianza degli impianti in ogni loro elemento, le imposte e tasse di qualsiasi tipo escluso il contributo di allacciamento. Il Comune non risponderà in alcun modo per eventuali ritardi o morosità da parte degli utenti.

Il mancato rispetto degli standard di servizio richiesti, sarà oggetto di penalità per il Concessionario. Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente Capitolato saranno contestate dal Responsabile del Servizio comunale competente e comunicate nelle forme ordinarie; esse daranno luogo all'applicazione delle seguenti penali:

- a) per ogni utente che abbia soddisfatto le condizioni di abbonamento ed a cui non sia stato provveduto all'allacciamento alla rete entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta, per ogni giorno di ritardo Euro 50,00 (cinquanta/00);
- b) per ogni lampada spenta e non riattivata nelle 96 ore, per ogni giorno di mancata accensione Euro 5,00 (cinque/00);
- c) per ogni giorno di ritardo, dopo l'intimazione scritta del Comune, nello sgombero di materiali di risulta o nel risarcimento dei danni arrecati, al Comune o a terzi, Euro 50,00 (cinquanta/00);
- d) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi a carattere d'urgenza e/o riferiti alla risoluzioni di guasti e disfunzioni che possono creare disservizio in ampie aree dei cimiteri oppure determinare situazioni di pericolo, Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Il ritardato pagamento delle penalità, entro 30 (trenta) giorni, dalla comunicazione, sarà ritenuta grave inadempienza. Il Concessionario ha il diritto di presentare per iscritto, entro 7 (sette) giorni dalla contestazione, le controdeduzioni comprovanti i motivi di forza maggiore e le giustificazioni attendibili. L'Amministrazione comunale potrà comunque rivalersi sull'importo annuale a compensazione o sulla cauzione prestata dal Concessionario

ARTICOLO 13

ILLUMINAZIONE VOTIVA – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Nello svolgimento del servizio, il Concessionario, denominato anche gestore, sarà tenuto ad applicare le seguenti disposizioni del vigente Regolamento comunale e le condizioni integrative del presente Capitolato:

- 1. Per usufruire del servizio di illuminazione votiva, gli utenti devono presentare apposita domanda su modulo fornito dal gestore; quest'ultimo si riserva di dare corso alla domanda subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l'impianto.
- 2. Il Gestore provvederà al ricevimento delle domande di abbonamento e di allacciamento, di rinnovo dei contratti scaduti, di disdetta dei contratti in corso, alla riscossione delle quote di allacciamento e di quelle annuali di abbonamento, con le modalità indicate al precedente articolo 3.
- 3. La durata minima della concessione del servizio è di un anno, a decorrere, per la prima volta, dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda e sempre dopo il versamento del contributo di allacciamento, fino al 31 dicembre.
- 4. La durata si intende prorogata alla sua scadenza, di anno in anno, se l'utente non ne avrà data di disdetta mediante comunicazione scritta entro il 30 novembre dell'anno precedente.
- 5. Il contratto è concluso di diritto in caso di spostamento della salma.
- 6. La tariffa del servizio è stabilita dall'organo comunale competente ed è articolata in:

a) un contributo fisso, da pagarsi una sola volta al momento della presentazione della domanda di allacciamento, a titolo di rimborso spese; esso comprende le spese di allacciamento e derivazione e la fornitura del portalampada e della lampada stessa;

b) un canone di utenza da pagarsi a cadenza annuale secondo le modalità di cui all'articolo successivo, comprendente la sorveglianza e la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampade, l'erogazione dell'energia elettrica.

7. Il versamento della tariffa dovrà essere effettuato anticipatamente entro il 31 Gennaio di ciascun anno con le modalità stabilite dal gestore; a tal fine il gestore invia agli utenti apposito avviso, in conformità all'art. 3, contenente l'indicazione dell'importo, il termine e le modalità di pagamento. La mancata ricezione di tale comunicazione non esonera gli utenti dall'effettuare egualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente al gestore la determinazione della somma da pagare per il servizio.

8. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il gestore, previa diffida e assegnazione di un nuovo termine perentorio di 30 giorni, potrà senza altro avviso sospendere l'erogazione di corrente o interrompere o eliminare l'impianto senza diritto per l'utente di indennizzo di qualsiasi specie e procedere al recupero coatto del credito ai sensi della vigente normativa in materia. Il servizio sospeso non sarà ripristinato se non previo pagamento dei canoni arretrati e del diritto fisso di allacciamento, completo se l'allacciamento è stato eliminato e in misura del 50% se è stato solo interrotto.

9. In caso di disdetta di contratto in corso, compete al richiedente il pagamento dell'intero canone annuale, mentre il gestore non potrà richiedere oneri per la disattivazione dell'impianto.

10. Il Gestore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura di energia elettrica per eventuali riparazioni e/o modifiche agli impianti; tali interruzioni di energia elettrica nonché quelle dipendenti da cause di forza maggiore non danno luogo ad alcun tipo di risarcimento o a pretese di sorta.

11. Il gestore non assume altresì nessuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero derivare da atti vandalici, furti e incendi.

12. E' vietato al titolare della concessione intervenire sull'impianto di illuminazione votiva, cambiare o asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, e rimanendo la facoltà del gestore di interrompere il servizio stesso.

13. Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utenti è fatta per iscritto al gestore, unitamente a copia dell'ultimo pagamento ed ai motivi della richiesta; l'utente non può sospendere per tali motivi i pagamenti da effettuarsi con le modalità previste.

14. Il gestore si impegna a provvedere al ripristino del servizio entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione da parte dell'utente di idonea segnalazione di mancato o parziale funzionamento.

15. Il gestore, trascorso il suddetto periodo di 30 giorni, è tenuto al risarcimento verso l'utente di una quota parte del canone annuo nel caso di interruzione del servizio per sue inadempienze o per cause diverse da quelle sopra indicate (lavori, cause forza maggiore, atti vandalici, ecc..), proporzionalmente al periodo di effettiva interruzione.

16. Analogamente, il gestore è tenuto, su richiesta dell'utente, al risarcimento di una quota parte del canone annuo proporzionale al periodo del ritardo, qualora non sia stato provveduto all'allacciamento alla rete entro 30 (trenta) giorni dalla data del pagamento. Decorso ulteriore 30 giorni e persistendo l'inadempienza, il Concessionario è tenuto, su richiesta di disdetta dell'utente, anche al risarcimento del contributo di allacciamento.

17. Il Concessionario, per la riscossione dei canoni di abbonamento dovrà fare uso di stampati la cui forma dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Finanziario del Comune, in conformità all'art. 3.

ARTICOLO 14

ILLUMINAZIONE VOTIVA – PRESCRIZIONI TECNICHE

Il Concessionario si obbliga:

1. Entro dodici mesi successivi all'affidamento del servizio, alla sostituzione di eventuali lampade votive a incandescenza ancora presenti con quelle utilizzanti i LED ad alta luminosità con ridotto consumo di energia in tutti gli impianti di illuminazione votiva;
2. A mantenere in piena efficienza gli impianti, assicurando l'erogazione di una tensione non superiore a 30V/50Hz (SELV) a tutte le lampade votive installate nei cimiteri comunali, sostituendo gli elementi non rispondenti al mantenimento in piena efficienza degli impianti stessi, ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati in funzione della modifica del numero di lampade accese.

L'esecuzione delle opere impiantistiche sulla rete esistente e/o in eventuali zone di ampliamento o ristrutturazione dovrà essere compiuta a regola d'arte e secondo norme CEE e certificata ai sensi della normativa vigente (Legge 46/90 – DM 37/2008), mediante Dichiarazione corredata da progetto, ove previsto.

A tale proposito si informa che le lampade attualmente accese sono complessivamente circa n. 2200. La maggior parte si trovano nei cimiteri di Impruneta e Tavarnuzze.

Il Concessionario dovrà inoltre mantenere gli impianti di che trattasi con la più scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle vigenti norme per l'esecuzione degli impianti elettrici - Norme CEI, Norme comunitarie, D.P.R. n. 547/1955, Legge 46/90, DM 37/2008 e s.m.i. - e per la prevenzione incendi.

Gli impianti di illuminazione votiva delle tombe nelle nuove zone dei cimiteri comunali per effetto dei loro futuri ampliamenti saranno a carico dell'Amministrazione mentre quelli di ordinaria e straordinaria manutenzione, saranno a carico del Concessionario, il quale se ne assumerà diritti ed oneri, analogamente agli impianti esistenti.

Qualsiasi intervento per la riparazione o posa dei cavi sia sotto la massicciata, sia sotto il terreno dei campi di tumulazione, dovranno essere eseguiti fatti con la più scrupolosa regola d'arte, rispettando il suolo, le pietre, i marmi, in maniera che non sia visibile la momentanea manomissione eseguita.

Nel caso che si riscontrasse deficienza o mancanza di soddisfacimento di tali condizioni verrà richiesto di eseguire i necessari lavori di restauro a tutta spesa del Concessionario, usufruendo insindacabilmente della cauzione prestata.

Devono essere utilizzati conduttori (cavi) multipolari a doppio isolamento, adatti alla posa nel terreno ed in ambiente umido, di tipo flessibile, siano essi posati interrati sia fuori terra, con sezioni generalmente non superiori a 10 mm² (in caso di necessità sarà opportuno distribuire le utenze su più circuiti) e non inferiori a 1,5 mm² per i cavi di energia ed a 0,5 mm² per i cavi dei circuiti SELV alimentati a 30V.

Sulle tombe, sui colombari e su tutte le altre strutture e/o manufatti funerari accessibili al pubblico, esternamente alle stesse, non devono essere distribuite tensioni superiori a 30 V (queste ultime, comunque, facenti parte di circuiti a bassissima tensione di sicurezza - SELV -,) ne' posati in alcun modo e per qualsiasi ragione cavi di energia (220/380V). Inoltre, i circuiti a 30 V di cui sopra devono essere destinati esclusivamente alla alimentazione delle lampade votive a led. I cavi previsti per tali installazioni sono di tipo FG7 con tensione nominale 300/500V. Entro i colombari non devono essere realizzati, circuiti di alimentazione multipla delle lampadine, privilegiando una singola derivazione dalla linea magistrale per ciascuna lampada.

Nella "posa interrata" i cavi del circuito SELV a 30V:

- debbono possedere le stesse caratteristiche previste per i cavi di energia, con un isolamento di 0,6/1 kV; salvo nel caso della derivazione unitaria terminale per l'alimentazione della singola utenza, dove i cavi potranno avere un isolamento 0,3/0,5 kV;
- la loro posa deve avvenire ad una profondità superiore (verso il basso) a 20 cm dal piano di campagna, considerato nel punto più "basso" e non nella "media" delle quote planimetriche;
- negli incroci con i cavi di energia devono essere posati superiormente agli stessi;
- nei parallelismi con i cavi di energia non devono essere posati superiormente agli stessi sulla stessa direttrice, bensì disposti lateralmente in modo tale da lasciare uno spazio per permettere interventi mantenutivi diretti sui sottostanti cavi di energia.

Le giunzioni e derivazioni nella "posa interrata":

Devono essere utilizzate giunzioni e derivazioni di tipo "rapido", di Classe 2, con isolamento primario in gel polimerico reticolato ed involucro plastico isolante, certificato corrispondente alle Norme CEI 64-8.

Nei collegamenti terminali dei cavi di segnalazione di alimentazione della singola lampada, possono essere utilizzate giunzioni composte da morsetti a vite da inserire in tubetti in materiale plastico contenente gel riaccessibile

La struttura del morsetto a vite deve presentare l'isolante sporgente per garantire una adeguata protezione dei conduttori dai contatti accidentali, nonché permettere il serraggio a mano del connettore.

Tutti i cavi di distribuzione dell'energia elettrica saranno posti in tubo corrugato pesante, corrispondenti alle norme C.E.I., incassati nei muri in maniera che per tutta la loro lunghezza siano nascosti alla vista e sfilabili.

Normalmente il complesso di trasformazione dovrà essere collocato in un quadro in vetro resina secondo le normative C.E.I. vigenti, incassato in adatta ubicazione e completo di serratura.

I cavi principali saranno posti lungo i margini dei viali del cimitero oppure incassati in pareti in maniera che non attraversino quadrati di terreno o colombari destinati alla sepoltura delle salme.

Ogni nuovo impianto dovrà essere realizzato in maniera tale da rendere ciascuna tomba indipendente dalle altre, mentre per nessuna ragione si dovranno rimuovere i marmi delle tombe limitrofe a quella in cui si lavora.

ARTICOLO 15 SOFTWARE DI GESTIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA

Al nuovo Concessionario, oltre all'aggiornamento dei registri cimiteriali è richiesta, la gestione dello stato di consistenza dei cimiteri con apposito software già in uso all'attuale concessionario (2020/2025) sviluppato in tecnologia web, utilizzabile in visione e/o aggiornamento dagli operatori comunali che controllano le operazioni cimiteriali o che hanno specifiche competenze in materia, tramite un collegamento internet ed un browser standard, previo il rilascio di credenziali di accesso che saranno concordate con l'Amministrazione comunale. La gestione dello strumento informatico è a totale carico del Concessionario, compreso licenza d'uso a nome del Comune di Impruneta, aggiornamento, manutenzione e quant'altro necessario per garantire il suo funzionamento durante tutta la durata della Concessione. Pertanto il nuovo concessionario dovrà prendere in carico il suddetto software mentre l'Amministrazione comunale, al termine della Concessione, si riserva il diritto di continuare ad utilizzarlo trasferendo i contratti di manutenzione ed assistenza al Comune o ad altro soggetto prescelto.

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere l'attivazione di un numero di accessi sufficienti per interagire con il suddetto software, in modo da poter inserire i dati relativi al rilascio di atti, con-

cessioni e altre informazioni di propria competenza. Lo stesso software dovrà supportare la produzione e l'archiviazione di atti e documenti, l'inserimento e l'aggiornamento di modelli, planimetrie, documentazioni fotografiche, schemi e quant'altro utile per la gestione amministrativa e contabile di tutta l'attività cimiteriale, compresa illuminazione votiva.

Il Concessionario, per la durata dell'affidamento, dovrà:

- a) Mantenere a regime il sistema automatizzato per tutti i cimiteri comunali con caricamento dei dati relativi a concessioni di loculi e ossari, inumazioni a terra ed illuminazione votiva.
- b) Garantire l'accessibilità a mezzo Internet da parte degli utenti per i dati non coperti da tutela di riservatezza.

Il Comune, per la completa funzionalità del sistema, metterà a disposizione del Concessionario i dati disponibili dei registri cimiteriali non ancora inseriti, delle concessioni e dell'illuminazione votiva, fermo restando che resta a carico del Concessionario la ricerca dei familiari dei defunti (ove occorra) e l'acquisizione di qualsiasi altro dato occorrente per l'attivazione del sistema gestionale e/o la riscossione di tariffe.

Il Concessionario dovrà garantire l'aggiornamento del software gestionale contestualmente alla trascrizione sui registri cimiteriali e comunque dovrà provvedere a:

- a) Aggiornare le registrazioni per movimentazione di cadaveri, ossa, ceneri, entro 2 (due) giorni feriali dall'esecuzione.
- b) Trasmettere, su richiesta, all'Amministrazione Comunale, con cadenza mensile ed entro il mese successivo a quello di riferimento, l'elenco delle operazioni relative a:
 - operazioni cimiteriali (sepulture, spostamenti, inserimento resti mortali, ecc..);
 - illuminazione votiva (nuovi allacciamenti, disdette, ecc..);
 - pagamenti delle tariffe per operazioni cimiteriali e illuminazione votiva;
- c) Trasmettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza annuale ed entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento, il riepilogo delle operazioni indicate al precedente punto b).

La trasmissione dei report potrà avvenire su supporto informatico o generando apposito file archiviato sul software gestionale.

Al termine della concessione il Concessionario è obbligato a consegnare all'Amministrazione Comunale gli archivi completi ed aggiornati, su supporto cartaceo ed informatico.

Su richiesta del Comune e per un periodo a sua discrezione, non superiore a 3 (tre) mesi, il Concessionario dovrà continuare, dopo la scadenza della concessione, a coadiuvare il nuovo affidatario al fine del necessario passaggio delle consegne.

ARTICOLO 16

ONERI PER UTENZE E FORNITURE

Per tutta la durata della Concessione sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alle utenze dei cimiteri per la fornitura di energia elettrica, acqua e linee telefoniche, le quali dovranno essere volturate al Concessionario alla data di affidamento del servizio.

Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese per eventuali nuove utenze o adeguamento di quelle esistenti e per l'approvvigionamento e posa in opera dei materiali occorrenti per garantire la gestione e la manutenzione dei cimiteri in conformità al presente Capitolato, oltre al pagamento di tasse, tariffe e tributi gravanti sui cimiteri in base alle normative vigenti ed ai servizi pubblici connessi.

ARTICOLO 17

CARTA DEI SERVIZI CIMITERIALI

La Carta dei Servizi è lo strumento che permette ai cittadini il controllo sull'erogazione del servizio anche in termini di qualità e trova il suo primo riferimento con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".- Con il D.Lgs n.33/2013 e s.m.i., in attuazione della delega in materia di trasparenza, conferita dalla L. n. 190/2012 c.d. Legge Anticorruzione, viene prescritto alle Amministrazioni pubbliche, l'obbligo di pubblicare la propria carta dei servizi o il documento recante gli standard di qualità dei servizi pubblici erogati.

La Carta dei servizi rappresenta l'impegno del Concessionario a definire i diritti dei propri utenti. Essa assicura quattro principi fondamentali:

- 1) sicurezza, continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
- 2) tempestività nell'evasione delle richieste di esecuzione dei lavori o di prestazione dei servizi;
- 3) accessibilità al servizio e trasparenza nei rapporti con gli utenti;
- 4) correttezza nella misura delle prestazioni erogate e nella loro fatturazione.

Il Concessionario si obbliga a rispettare la seguente Carta dei servizi:

CARTA DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI IMPRUNETA

PARTE I –Principi generali

1. Uguaglianza

Nessuna discriminazione nell'erogazione delle prestazioni può essere compiuta per motivi riguardanti: sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. Possibili prestazioni differenziate sono dovute al fine di eliminare disuguaglianze di fatto. È garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, tra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non sono facilmente raggiungibili, e tra le diverse categorie e fasce di utenza.

2. Imparzialità

Il comportamento del Concessionario nei confronti degli utenti deve ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore.

3. Continuità

L'erogazione del servizio deve essere svolta con continuità, regolarità e senza interruzioni, in modo conforme a quanto previsto dalle disposizioni statali, regionali, provinciali e comunali nonché dal Capitolato tecnico di gestione. Nel caso di funzionamento irregolare, il Concessionario provvede ad informare tempestivamente i cittadini sulle misure adottate per ridurre al minimo il disagio.

4. Diritto di scelta

Il Concessionario, qualora sia possibile un'offerta differenziata in ordine alle modalità di attuazione del servizio – o di parte del medesimo -, garantisce ai cittadini una informazione preventiva e il diritto di scelta.

5. Partecipazione ed informazione

Il Concessionario garantisce ai cittadini la massima informazione e la tutela dei diritti di partecipazione. In particolare, il Concessionario garantisce l'accesso alle informazioni sulla gestione dei servizi secondo le disposizioni in materia di "Informazioni agli utenti", contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

6. Efficienza ed efficacia

Il Concessionario garantisce che i servizi siano conformi ai parametri di efficacia e di efficienza, secondo gli standard determinati nel rispetto del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria – D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – e del Regolamento comunale. Garantisce altresì che tali servizi siano erogati con le modalità organizzative di Polizia Mortuaria disciplinate dal Capitotato Tecnico di Gestione.

PARTE II - Strumenti

7. Guardiania e vigilanza: personale addetto al servizio

L'orario dei cimiteri dovrà essere reso noto alla popolazione, tramite affissione di avviso in tutti i cimiteri a cura del Concessionario.

L'orario di apertura, salvo variazioni determinate dall'Amministrazione comunale, è il seguente per tutti i cimiteri, in tutti i giorni feriali e festivi:

- orario estivo (1 aprile - 31 ottobre) - dalle ore 8,00 alle ore 18,30
- orario invernale (1 novembre - 31 marzo) - dalle ore 8,00 alle ore 17,30

Il Concessionario dovrà garantire la presenza, presso i cimiteri di Impruneta e Tavarnuzze, di personale per 12 (dodici) ore settimanali per ogni cimitero, suddivise in almeno 3 (tre) giorni non consecutivi a disposizione dei cittadini, per informazioni e pratiche inerenti i servizi cimiteriali, comprese richieste di rimborso. L'orario di presenza del personale dovrà essere adeguatamente reso noto presso tutti i cimiteri, tramite avvisi per gli utenti, così come qualsiasi altra informazione ritenuta utile per gli utenti.

Il personale dovrà risultare adeguatamente formato e preparato; Esso è responsabile della celerità con cui sono accolte le richieste dei cittadini.

8. Operazioni cimiteriali

Il Concessionario deve eseguire tutte le operazioni cimiteriali ordinarie e straordinarie e le attività ad esse connesse come appresso riportato, nei giorni ed orari concordati, previa verifica della documentazione necessaria per la sepoltura e fatto salvo il rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni eventualmente impartite dall'Autorità Giudiziaria o dell'Azienda Sanitaria competente:

- nei giorni feriali – da lunedì a sabato – sia la mattina che il pomeriggio;

Le inumazioni e le tumulazioni dovranno essere eseguite immediatamente nei seguenti casi:

- nei giorni feriali dal lunedì al sabato quando la salma giunge al cimitero almeno un'ora prima dell'orario di chiusura;

Qualora la salma o i resti mortali giungano al cimitero più tardi degli orari sopra stabiliti o nei giorni festivi, il Concessionario garantirà il ricevimento degli stessi con deposito nell'apposito locale. In tali casi l'inumazione e/o la tumulazione sarà effettuata il giorno feriale immediatamente successivo. In presenza di giorni festivi consecutivi in numero superiore a due, il Concessionario deve garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali in almeno un giorno festivo.

Il Concessionario dovrà garantire l'esecuzione delle inumazioni e tumulazioni, con la seguente tempistica, salvo diversa indicazione degli interessati:

- quando la richiesta pervenga al Concessionario entro le ore 10 (dieci) di giorni feriali (compreso il sabato) l'intervento dovrà essere effettuato nel pomeriggio dello stesso giorno;
- quando la richiesta pervenga al Concessionario entro le ore 20 (venti) di giorni feriali (compreso il sabato) l'intervento dovrà essere effettuato nella mattina del giorno feriale successivo;
- quando la richiesta, pervenga al Concessionario entro le ore 14 (quattordici) di giorni festivi l'intervento dovrà essere effettuato nella mattina del giorno feriale successivo, salvo il caso in cui i giorni festivi consecutivi siano superiori a due.

Le operazioni di esumazione ed estumulazioni ordinarie saranno effettuate nei termini indicati in apposita comunicazione pubblica di avviso alla cittadinanza.

Le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie, su richiesta dell'Autorità giudiziaria verranno effettuate secondo quanto indicato da quest'ultima; quelle su richiesta dei familiari verranno effettuate in relazione alle effettive necessità di liberare i loculi o i posti per sepolture a terra e comunque saranno garantite entro 2 giorni dall'autorizzazione conseguente all'istanza degli interessati.

9. Illuminazione elettrica votiva

Il Concessionario deve garantire il rispetto della seguente tempistica per l'attivazione e manutenzione della illuminazione votiva:

- a) esecuzione di nuovi allacciamenti entro 30 giorni dalla domanda da parte degli interessati, completa di pagamento del contributo di allacciamento e del primo canone previsto.
- b) cambio di lampada non funzionante entro 4 giorni dalla segnalazione del guasto. Tale termine è prorogato di un giorno nel caso di segnalazione del guasto effettuata in giorno festivo.

10. Rifiuti cimiteriali

La frequenza delle operazioni di raccolta dei rifiuti dagli appositi contenitori posti all'interno del cimitero, derivanti da utilizzo, gestione e pulizia dei cimiteri e loro pertinenze deve avvenire almeno 2 volte a settimana ed essere intensificata in base alle necessità nel periodo della commemorazione dei defunti ed in quello immediatamente antecedente.

11. Manutenzione del verde

Le superfici erbose pubbliche dovranno essere mantenute in modo tale da garantire una situazione di decoro, igiene e fruibilità in qualsiasi area dei cimiteri.

Le piante presenti nei cimiteri dovranno essere potate regolarmente ed assoggettate a periodica valutazione dello stato della chioma e del fusto a fini preventivi.

È obbligatoria la ghiaatura dei nuovi quadri d'inumazione.

Le aree e vialetti con strato superficiale in ghiaia o ghiaietto dovranno essere oggetto di manutenzione e reintegro del materiale.

12. Manutenzione attrezzature e impianti

Il Concessionario garantisce la manutenzione degli impianti del cimitero, compreso fontanelli, lavandini, impianti per l'illuminazione e quant'altro di uso pubblico. Provvede inoltre al reintegro dei materiali di consumo ed al controllo e manutenzione delle attrezzature fisse e mobili.

13. Valutazione sull'efficacia dei servizi

Il Concessionario svolge periodicamente, almeno con cadenza triennale, indagini sul grado di soddisfazione degli utenti e ne divulga i risultati mettendoli a disposizione dei cittadini presso i cimiteri ed i punti di informazione dell'Amministrazione comunale.

14. Rimborsi per prestazioni inadeguate o mancate

Nel rispetto di quanto previsto dalla presente Carta dei servizi e dalle disposizioni del Comune in materia regolamentare e tariffaria, una mancata prestazione o una prestazione non rispettosa degli standard previsti dà diritto al cittadino ad un rimborso tramite detrazione tariffaria.

Per le operazioni di Polizia Mortuaria l'utente avrà diritto al rimborso del 100% della tariffa pagata, nel caso di prestazione non effettuata, mentre avrà diritto al rimborso del 50% qualora la prestazione risulti effettuata in modi e tempi peggiori degli standard prefissati.

Per l'illuminazione votiva l'utente avrà diritto al risarcimento di una quota parte del canone annuo nel caso di non attivazione o interruzione del servizio per sue inadempienze, proporzionalmente al periodo di effettiva interruzione ed a decorrere dalla scadenza dei termini temporali stabiliti al precedente punto 9. "Illuminazione Elettrica Votiva". Per i nuovi allacciamenti, persistendo l'inadempienza per oltre 60 giorni complessivi, il Concessionario è tenuto, su richiesta di disdetta dell'utente, anche al risarcimento del contributo di allacciamento.

Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utenti è fatta per iscritto al Concessionario, unitamente a copia dell'ultimo pagamento ed ai motivi della richiesta.

In caso di rifiuto, il cittadino che si ritenesse insoddisfatto potrà adire il Difensore civico, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

Dei rimborsi effettuati e delle corrispondenti inadeguate o mancate prestazioni viene data comunicazione mensile all'Amministrazione da parte del Concessionario.

PARTE III – Tutela dei cittadini

15. Tutela

È diritto del cittadino, individualmente o tramite associazioni o comitati, anche indipendentemente dalla richiesta dei rimborsi, segnalare al Comune la violazione della Carta e inoltrare memorie e documentazione sulla gestione del servizio.

Le segnalazioni, le memorie e i documenti sono tempestivamente inoltrate al Concessionario, il quale provvede a rispondere al cittadino entro 30 giorni, dando conto delle azioni intraprese, ove ritenute necessarie.

16. Sanzioni

L'inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi nei confronti dei cittadini, contenuti nella Carta dei Servizi, costituisce violazione degli obblighi assunti con il Comune.

17. Durata

La presente Carta dei Servizi inizierà a produrre i suoi effetti a partire dalla sottoscrizione del Contratto di concessione. Nel caso in cui non vengano apportate variazioni ai livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, il presente atto continuerà a produrre i suoi effetti fino alla sua espressa modifica.

ARTICOLO 18 CONTROLLI

Il Comune opera una verifica annuale circa:

- a) l'andamento delle operazioni cimiteriali;
- b) la corretta applicazione delle tariffe;
- c) il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) il mantenimento e raggiungimento dei livelli del servizio previsti nel Capitolato;

e) la valutazione degli utenti, desunta dalle autonome attività di indagine, dalle indagini svolte dal Concessionario e dall'analisi dei reclami registrati dal Concessionario.

Il Comune, al fine di assicurare che i servizi siano svolti nel rispetto del presente Capitolato, può effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nell'area d'azione del Concessionario, che si obbliga a consentirle, nonché nei luoghi in cui viene svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa.

In occasione delle ispezioni di cui sopra possono essere effettuati dei campionamenti nonché ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie di documentali, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa vigente.

Il Concessionario si obbliga a prestare al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra ed a presentare al Comune, entro il mese di aprile di ogni anno:

- a) il riepilogo dei dati tipici della gestione dell'anno solare precedente, con particolare riferimento all'andamento delle sepolture (distinte per tipologie e per cimitero) e dell'illuminazione votiva;
- b) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto.

ARTICOLO 19

APPLICAZIONE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Concessionario conforma la propria attività alle disposizioni per la protezione e prevenzione antinfortunistica contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nella L.R. 38/2007, ed alle eventuali successive norme in materia di sicurezza ed impianti.

Il Concessionario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il Concessionario dovrà inviare al Comune, le comunicazioni previste dal D.Lgs. 81/2008 per l'individuazione del soggetto responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, oltre a tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente e dal Capitolato, con particolare riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Al fine di evitare l'insorgere di oneri di sicurezza per la sovrapposizione o contemporaneità di varie attività di manutenzione, gestione dell'illuminazione votiva ed operazioni di Polizia Mortuaria, viene espressamente richiesto di evitare interferenze e quindi di programmare la sospensione di qualsiasi altra attività nel caso di sepoltura salme o resti mortali. Analogamente devono essere evitate attività fra loro interferenti, salvo adozione, da parte del Concessionario/datore di lavoro, di tutti gli atti, documenti, strumenti e cautele previsti dalla normativa vigente (DUVRI) per promuovere il coordinamento delle misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro.

Il Concessionario deve disporre, fino dall'inizio del servizio, dei materiali, delle attrezzature e degli strumenti necessari a svolgere le operazioni cimiteriali, del vestiario occorrente per i propri operatori, di tutto ciò che risulterà necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro. Il personale dovrà essere dotato, a cura e spese della ditta aggiudicataria, di appositi indumenti di lavoro idonei alle mansioni da svolgere e di apposita tessera di riconoscimento.

Qualora, durante il periodo di affidamento del servizio, si presenti la necessità di lavori straordinari, il Concessionario dovrà ottenere il preventivo consenso del Comune e dovrà procedere in conformità con la normativa vigente.

Ai fini della corretta gestione dei cimiteri e del rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Amministrazione comunale rende noto che:

- presso il cimitero di Pozzolatico è presente una fornitura di energia elettrica non intestata al Comune, con relativo impianto che alimenta il settore privato del cimitero gestito dalla Parrocchia di Pozzolatico.

Per i suddetti impianti e installazioni occorrerà un coordinamento fra il Concessionario ed i rispettivi gestori.

ARTICOLO 20 ATTREZZATURE E MACCHINE

Tutte le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento del servizio sono ad esclusivo carico del Concessionario per tutta la durata del contratto. Sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. L'Amministrazione comunale non potrà essere ritenuta responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature, materiali e prodotti. La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dal Concessionario tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alle strutture dei cimiteri. In particolare le attrezzature devono essere sempre efficienti, dotate di tutti gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti nazionali e della C.E.E., con l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

I macchinari dovranno essere in regola con le vigenti norme in materia e marchiati CE. L'utilizzo di macchinari non in piena efficienza comporterà l'immediato allontanamento degli stessi a cura e spese del Concessionario e l'applicazione delle penali di cui all'art. 24. I macchinari potranno essere tenuti in deposito all'interno della struttura cimiteriale in luoghi che non causino pericoli, problemi ed ingombri per i visitatori.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la messa a norma delle attrezzature, per i collaudi e le revisioni periodiche e i danni a terzi, a dipendenti e a cose, causate dalla mancata messa a norma, nonché le spese per tutto il materiale per la sicurezza e l'informazione come dettato dalle norme vigenti (dispositivi di protezione individuale e collettiva, cartelli d'informazione, prescrizione, divieto).

La ditta appaltatrice non potrà depositare all'interno del cimitero attrezzature e materiali non strettamente necessari per svolgere i servizi affidati.

Il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il corso della Concessione. E' comunque tenuto a prendere tempestivamente e efficacemente tutte le misure atte a prevenire e/o evitare danni.

ARTICOLO 21 PRESCRIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI DI LAVORO

La ditta è responsabile unico dell'operato del personale utilizzato e deve applicare nei confronti del medesimo condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie.

Il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese all'assicurazione degli operai contro gli infortuni per tutta la durata della Concessione ed esibire la polizza relativa, nonché i certificati comprovanti la denuncia agli Enti Assicurativi.

Il Concessionario medesimo dovrà scrupolosamente osservare anche le disposizioni circa le assicurazioni sociali derivanti dalla legge e dal contratto collettivo nonché eseguire il pagamento di tutti i contributi messi a carico del datore di lavoro.

Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, il Concessionario assume l'obbligo di espletare i servizi di cui al presente Capitolato in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. In tale ipotesi i servizi saranno garantiti nei limiti di legge, e secondo le modalità elaborate dall'Ente concedente.

In caso di aggiudicazione, il concessionario è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio appalto e salvaguardia dell'occupazione previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente tra le associazioni imprenditoriali di categoria e le OO.SS. dei lavoratori più rappresentative. Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, autonomia organizzativa dell'impresa, nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l'affidatario, ai sensi dell'art. 57 del D.Lg. 36/2023 nell'esecuzione del contratto, assorbe e utilizza prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nell'erogazione del servizio dal precedente concessionario, esonerando i lavoratori dallo svolgimento del periodo di prova che si considera superato, con il rispetto dell'anzianità maturata e maturanda e con le stesse condizioni normative ed economiche acquisite con il concessionario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione prescelta dall'aggiudicatario subentrante. L'obbligo è riconosciuto anche a favore di quei lavoratori e lavoratrici in astensione di maternità, infortunio, aspettativa, al momento dell'avvio del servizio garantendo l'assorbimento al termine del periodo di sospensione dal lavoro.

ARTICOLO 22 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. l'esecutore del contratto è obbligato a costituire apposita garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo a base di gara, sotto forma di cauzione o fidejussione, da calcolare sul valore di €. 500.000,00, con le modalità e le eventuali riduzioni previste dall'art. 106.

La fideiussione può essere rilasciata dai soggetti e con le modalità di cui all'art. 106 comma 3. Essa deve essere conforme agli schemi tipo di cui al comma 12 dell'art. 117 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta prestata ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. L'amministrazione conseguentemente aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione sarà svincolata con le modalità previste dal suddetto art. 117 del Codice, previa verifica della regolarità della prestazione.

ARTICOLO 23 RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE E COSE

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli incendi, i furti, ed i danni alle cose e persone presenti dentro la perimetrazione cimiteriale e le aree di pertinenza.

Sono pertanto a carico del Concessionario:

- tutte le responsabilità civili e penali e amministrative per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene ambientale, polizia mortuaria e di tutte le norme vigenti che interessano le funzioni svolte;
- tutti gli oneri per la messa a norma dei mezzi operatori, per la loro certificazione, collaudo, revisione e manutenzione;
- tutti i danni provocati all'Amministrazione comunale, a terzi e al patrimonio esistente sia esso pubblico che privato.

Il Concessionario è direttamente responsabile di fronte a terzi, nonché di fronte all'Amministrazione Comunale e al personale municipale, dei danni di qualsiasi natura sia a cose che a persone, causati dallo svolgimento dei servizi a essa imputabili.

Il Concessionario è tenuto pertanto a stipulare prima della firma del contratto di concessione, un **contratto di Assicurazione per responsabilità civile** con primaria Società Assicurativa a livello nazionale e comunque preventivamente accettata dall'Amministrazione Comunale, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 per danni a persone e per ciascuna persona; non inferiore ad € 250.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone e per danni ad animali, che copra l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno a cose e/o persone che possa verificarsi nell'esercizio delle attività connesse ai servizi affidati in Concessione, pena la risoluzione del contratto, e una **polizza contro il rischio di danni, atti vandalici e incendio** dei beni immobili e mobili in essi contenuti, compresi **i servizi a rete e gli impianti interrati**, per un valore di €. 1.000.000,00, aventi entrambi validità per tutta la durata della Concessione e per le eventuali proroghe disposte.

A tale riguardo, l'Amministrazione declina ogni responsabilità sia penale che civile, per danni o sinistri che dovessero subire i materiali e il personale dell'impresa, durante l'esecuzione dei servizi stessi.

Se il Concessionario o i suoi operatori riscontrassero danni o pericoli negli immobili oggetto della Concessione, dovranno darne immediata comunicazione al Responsabile del Servizio comunale competente per i provvedimenti del caso, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi ai quali può essere imputato il danneggiamento.

L'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti danneggiate, quando l'attività rientri nelle operazioni di gestione o manutenzione di competenza del Concessionario.

ARTICOLO 24

INADEMPIENZE - PENALITÀ - ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di inadempienza delle prescrizioni di legge vigenti e del presente Capitolato, l'Amministrazione comunale può a suo insindacabile giudizio, dopo aver valutato il nocumento (danno) che quel disservizio provoca alla popolazione e al giusto andamento dei lavori e tenuta dei cimiteri, eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, il servizio stesso. Tale provvedimento non pregiudica l'irrogazione delle penalità previste agli art. 8, 10, 11 e 12 nel presente Capitolato ed i rimborsi per prestazioni non adeguate previsti all'art. 17.

Nel caso di servizi per i quali non è indicata una specifica penalità, si applicherà, una tantum, una penale da €. 300,00 a €. 3.000,00, secondo la gravità della mancanza accertata e/o i ritardi avvenuti. Qualora il Concessionario si renda colpevole di frode, negligenza o contravvenga agli obblighi e alle condizioni contrattuali, il Comune ha diritto di sospendere ogni forma di pagamento in corso e di rivalersi sulla cauzione per il danno subito e/o di rescindere il contratto. In tal caso al Concessionario saranno riconosciuti solo i servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento

all'Amministrazione Comunale dei danni derivanti dalla stipulazione di nuovo contratto e/o dalle esecuzioni d'ufficio.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, e qualunque defezione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite rendono soggetto il Concessionario alla applicazione della penale, che sarà obbligato a corrispondere all'Amministrazione comunale, salvo il risarcimento del maggiore danno.

La penale viene inflitta con lettera motivata del Responsabile del Servizio o Ufficio comunale competente, previa comunicazione delle mancanze accertate, con invito a produrre controdeduzioni entro cinque (5) giorni.

L'ammontare della penalità potrà essere dedotto, senza alcuna formalità, dall'importo della compensazione annuale erogata per il servizio.

Il giudizio dell'Amministrazione comunale si baserà, oltre che sulla qualità tecnica dell'operazione, anche sul rispetto delle norme di sicurezza, di igiene pubblica, di polizia mortuaria, e di tutte le norme che riguardano le operazioni e gli adempimenti oggetto della concessione.

L'applicazione della penale avviene a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, che dovrà fornire motivazioni ed eventuali elementi probatori al Concessionario all'atto della sanzione.

Nel caso di violazione dello stesso genere ripetuta nell'arco di un mese, le penalità sopra elencate saranno raddoppiate. Le sanzioni si sommano e non escludono l'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, con l'addebito per l'intervento sostitutivo e degli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'amministrazione comunale in dipendenza di un'esecuzione trascurata.

ARTICOLO 25 SUBAPPALTO

Per la presente concessione è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice, ad eccezione delle operazioni di polizia mortuaria che devono essere svolte da personale del concessionario, data la delicatezza e specificità dell'attività stessa.

Le ditte concorrenti che intendessero eventualmente subappaltare, anche parzialmente, le suddette attività, devono dichiarare tale volontà in sede di offerta, nei modi indicati nel Disciplinare di gara. Il concessionario dovrà procedere all'individuazione dell'esecutore nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione necessari, nel rispetto della normativa vigente. L'Amm.ne comunale provvederà a controllare il rispetto delle suddette disposizioni, pena l'applicazione delle penali previste e l'eventuale risoluzione.

ARTICOLO 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Concessionario non ha posto in essere il servizio alle condizioni fissate nel contratto di concessione e nel presente capitolato, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio senza che sussistano cause di forza maggiore, o quando la violazione degli obblighi gravanti sul Concessionario sia tale da non consentire la realizzazione degli obiettivi indicati, il Comune potrà decidere la risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 190 del Codice. In particolare, il diritto alla risoluzione potrà sorgere, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi, da esplicitare nel Contratto:

- a) interruzione non motivata dei servizi;
- b) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme in materia igienico sanitaria, di gestione rifiuti e di polizia mortuaria;

- c) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- d) in caso di interruzione dei servizi di sepoltura per una durata superiore a due giorni, imputabile a colpa grave del concessionario;
- e) nel caso non svolga correttamente l'attività di rendicontazione e gestione dello stato di consistenza dei cimiteri tramite l'aggiornamento costante dei registri cimiteriali, l'inserimento dei dati sul relativo software e la prescritta rendicontazione al Comune;
- f) in caso di interruzione dei servizi di pulizia, o di custodia, o di manutenzione o di illuminazione votiva per una durata superiore a quindici giorni, imputabile a colpa grave del concessionario;
- g) nel caso che il concessionario, previamente diffidato per iscritto, non conservi in piena efficienza e nelle dovute condizioni di decoro tutto il materiale e le attrezzature destinate allo svolgimento dei servizi;
- h) in caso di gravi e ripetute deficienze nella gestione dei servizi rispetto ai modi ed ai tempi previsti nel Capitolato speciale della concessione;
- i) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti nazionali o territoriali;
- l) difformità nella realizzazione del servizio secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal Comune;
- m) quando il Concessionario si renda colpevole di dolo, frode o grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
- n) nei casi di cui all'art. 190, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- o) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- p) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- q) in caso di subappalto non autorizzato;
- r) in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro);
- s) qualora l'importo delle penali irrogate superi il 10 % dell'importo con cui si stipula il contratto;
- t) perdita dei requisiti giuridico morali di partecipazione alla gara, salvo il *self-cleaning* da parte dell'Amministrazione;
- u) perdita dei requisiti professionali richiesti per la prestazione del servizio.

Nelle ipotesi sopraindicate il Contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata A.R. o Pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, in contraddittorio con il Concessionario, a verifiche e controlli relative alle inadempienze nella gestione dei servizi, con spese a carico del Concessionario stesso.

Il Comune, a mezzo di formale diffida, potrà concedere al Concessionario un congruo termine per rimuovere le irregolarità, fatto salvo il rispetto di norme e regolamenti vigenti e l'applicazione delle penalità previste.

Fermo restando la disciplina di cui all'art. 190 del D.Lgs. 36/2023, qualora si proceda alla risoluzione della concessione secondo quanto previsto dal presente articolo e dal Contratto, il Comune provvede al definitivo incameramento della cauzione versata all'atto della stipula del contratto di concessione, fatta salva ogni azione per il risarcimento degli ulteriori danni, oneri e spese derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 27

RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione comunale si riserva di recedere unilateralmente dal contratto prima della naturale scadenza dello stesso ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile e ciò previo preavviso di 90 (novanta) giorni, senza che il Concessionario possa avanzare pretese di risarcimento danni o indennizzi.

Ai sensi del 3° comma del suddetto art. 1373 del Codice Civile, si precisa che per la facoltà di recesso a favore dell'Amministrazione comunale è escluso qualsiasi corrispettivo, ovvero risarcimento a favore del Concessionario.

ARTICOLO 28

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie fra l'Amministrazione e l'aggiudicatario che non possano essere risolte in via amministrativa, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e metodica, nessuna esclusa, le parti eleggono la competenza del foro di Firenze.

ARTICOLO 29

OBBLIGHI DIVERSI DEL CONCESSIONARIO

Oltre a tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato, il Concessionario riconosce di essere a conoscenza di ogni parte del presente capitolato e di ogni altro documento in esso citato o allegato, e si obbliga ad osservarli scrupolosamente.

Dichiara inoltre di conoscere i luoghi, i fabbricati o terreni, compreso le adiacenze, parcheggi, dove dovranno essere eseguiti i servizi e le attività e di avere considerato tutte le circostanze o condizioni generali o particolari di intervento e di ogni altro fattore, ambientale, meteorologico od altro, che potrebbe influire sull'effettuazione dello stesso.

In particolare il Concessionario è tenuto:

- Ad assicurare il transito lungo i passaggi pubblici e privati, che venissero interessati o comunque disturbati dall'esecuzione dei servizi, provvedendo a realizzare i passaggi necessari

- A provvedere, su richiesta del Comune, agli sbarramenti necessari per impedire l'accesso di persone e veicoli non autorizzati all'interno del Cimitero;

- Ad accertare, prima dell'inizio di qualsiasi operazione, se nella zona interessata esistono cavi, tubazioni e/o manufatti sotterranei. In caso affermativo dovrà informare l'Ufficio Tecnico comunale e gli eventuali Enti interessati, richiedendo i dati e l'assistenza necessaria per compiere i lavori senza provocare danni a cavi e tubazioni.

Il Concessionario sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranea, sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità.

Il Concessionario dovrà inoltre eseguire gratuitamente i servizi relativi a salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa (art. 1, comma 7 bis D.L. 392/2000).

Il Concessionario si impegna ad eseguire tutte le operazioni cimiteriali di Polizia Mortuaria richieste dall'Amministrazione comunale per interesse pubblico, dietro pagamento della corrispondente tariffa. Eventuali altre operazioni che si rendessero necessarie potranno essere affidate al Concessionario, dietro pagamento di un congruo corrispettivo concordato fra le parti e previa verifica dei requisiti necessari.

ART. 30

VERBALE DI CONSEGNA

Con verbale di consegna, redatto in contraddittorio fra le parti, il Concessionario prende in carico le strutture, i locali, gli impianti e relative pertinenze, dei cimiteri comunali. Alla cessazione del servizio, dovrà consegnare con apposito verbale tutto il materiale amministrativo interessante il servizio.

ART. 31

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito, con modificazioni, nella L. 17.12.2010 n. 217. In particolare si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze, della notizia dell'inadempimento di eventuali controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 32

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del contratto, l'operatore economico concessionario viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Con separato atto, da concludersi entro 40 giorni dalla data di stipulazione del contratto, il titolare del trattamento e l'operatore economico concessionario provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto, l'operatore economico concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Si applica la normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, secondo le indicazioni fornite all'interno del contratto di concessione.

ART. 33

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.